

Loredana Garlati

Il carcere luogo di (stra)ordinaria violenza. Prime note su dieci anni di storia post-unitaria

1. *Oggi come ieri*

Fa caldo, il sudore scivola sulla pelle, e si appiccica con i vestiti addosso, sono madido, e si sono ormai impregnati lenzuola e materasso, anch'essi di sudore come i miei panni e le nostre membra. Si boccheggia, in cella, e l'acqua che ci trasciamo dietro, dopo la tanto sofferta e agognata doccia, evaporando riempie d'umidità l'angusto luogo. L'aria satura d'umidità, sudore, miasmi, la puoi tagliare con un coltello, in verità, farlo è impossibile, i coltelli sono di plastica riciclata, e si rompono anche solo a guardarli [...]. In quindici è pressoché impossibile permanere in piedi in cella, figuriamoci seduti tutti al piccolo tavolino per mangiare, quindi facciamo a turno. Nei turni con noi, si accodano cimici, scarafaggi e altre bestiacce, che non ne vogliono sapere di rispettare la fila. Ben pensandoci però, più che mancanza d'intimità, non stiamo forse parlando di una vera e propria violenza? [...]. E così, come soffriamo noi allo stesso modo, soffrono gli operatori che ci devono assistere, dagli agenti per la sicurezza al personale sanitario [...]. Sì certo, alcuni di noi meritano di stare in carcere, hanno commesso reati, è altresì verosimile che, questa mancanza pressoché totale, di umanità nei confronti dei carcerati non è forse pari a commettere dei reati?

Sono alcuni frammenti tratti dalla lettera inviata a Sergio Mattarella dai detenuti del carcere di Brescia Nerio Fischione – Canton Mombello, richiamata dal Presidente durante l'incontro con l'Associazione Stampa Parlamentare in occasione della tradizionale Cerimonia del Ventaglio¹.

Vi si affronta il mai sopito tema della violenza in carcere, una violenza fisica e psicologica dalle radici antiche eppure di drammatica attualità.

La violenza nel carcere conosce tante sfumature e declinazioni, in un tentativo di *balance* tra uso della forza e modalità rieducative. Soffermarsi sui mali endemici dei nostri istituti penitenziari può apparire quasi superfluo: è

¹ La lettera è stata poi pubblicata in «Sistema penale» (web), 17 agosto 2024 <<https://www.sistemapenale.it/it/documenti/testo-lettera-detenuti-carcere-brescia-castel-mombello-sovrappollamento-suicidi>>. Di grande interesse anche la lettura di L. Castellano, D. Stasio, *Diritti e castighi. Storie di umanità cancellata in carcere*, Milano, il Saggiatore, 2009.

divenuta ormai una stanca litania, snocciolata nel corso dei secoli, nell'indifferenza delle istituzioni, della politica e di una parte della società civile. Le istantanee che fotografano l'attualità rimandano paradossalmente a immagini remote², a problemi che dall'unità d'Italia sono stati denunciati con impietosa quanto inutile cadenza. L'impressione è che il tema carcerario sia rimasto impermeabile all'evoluzione e alle trasformazioni che hanno attraversato ogni aspetto della vita sociale. Il carcere è rimasto immobile nella fissità della sua rappresentazione, cristallizzato nel tempo e nello spazio, forse davvero l'unico segmento in cui la storia si è svolta senza soluzione di continuità.

La periodizzazione con cui siamo soliti connotare la storia politica svoltasi tra la fine dell'Ottocento e il 1945 non vi influisce. Le differenze tra Italia liberale e fascista si scolora fino a dissolversi quando si tratta di carceri. Vi sono costanti incancellabili, quali la violenza, l'emarginazione, fino alla «perenne contraddizione tra le finalità dichiarate (di emenda, di recupero sociale, di rieducazione dei condannati) e quelle attuate di fatto mediante consolidate e apparentemente immutabili prassi»³.

Le parole del glorioso articolo 27 della Costituzione, secondo il quale *Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato*⁴, punto di arrivo di un dibattito partito da un passato insospettabile, come dimostrato in altri studi⁵, sembrano risuonare a vuoto: più principio programmatico per un domani che ancora si attende che dimensione fattuale del diritto.

Nonostante i *caveat* e *j'accuse*, non assistiamo a interventi risolutivi o migliorativi della situazione carceraria, a fronte invece di un costante innalzamento delle pene, di una moltiplicazione di fattispecie per le quali si pre-

² Per una ricostruzione cfr. L. Garlati, *Dietro le sbarre: escludere per includere? Carceri e detenuti tra Otto e Novecento*, in R. Sorice (a cura di), *Diritti, minoranze. Storie, Historia et Ius*, Collana di Studi di Storia del diritto medievale e moderno, Collettanee, n. 10, Roma, 2023, pp. 153-191.

³ G. Neppi Modona, *Prefazione*, in Ch. De Vito, *Camosci e girachiavi. Storia del carcere in Italia*, Bari, Laterza, 2009, pp. 7-8.

⁴ La Corte costituzionale, con intervento del 4 febbraio 1966 n. 12 aveva precisato che «le due proposizioni sono congiunte non soltanto per la loro formulazione letterale, ma anche perché logicamente in funzione l'una dell'altra. Da un lato infatti un trattamento penale ispirato a criteri di umanità è necessario presupposto per un'azione rieducativa del condannato; dall'altro è appunto in un'azione rieducativa che deve risolversi un trattamento umano e civile, se non si riduca a una inerte e passiva indulgenza». In questo modo la Corte precisava che il riferimento è a un contesto «chiaramente unitario, non dissociabile, come si vorrebbe, in una prima e in una seconda parte separate e distinte tra loro, né, tanto meno, riducibile a una di esse soltanto».

⁵ L. Garlati, *Sepolti vivi. Il carcere al tempo delle Pratiche criminali: riti antichi per funzione nuove*, in «Diritto penale contemporaneo», 4, 2017, pp. 12-27; Ead., *Punire per (ri)educare. Il fine della pena tra emenda e risocializzazione nel dibattito costituzionale*, in «Quaderno di storia del penale e della giustizia»: *Il castigo. Riflessioni interdisciplinari per un dibattito contemporaneo su giustizia, diritto di punire e pena*, 3, 2021, pp. 177-198.

vede la custodia nei penitenziari, mentre alla ricerca di forme sanzionatorie alternative si contrappone (e quasi vi si oppone) un populismo penale convintamente carcerocentrico⁶, che si affida e invoca l'inasprimento punitivo come garanzia di sicurezza sociale.

Di quel mondo dimenticato (ma non dimenticabile), fatto di invisibili incapaci di agitare le nostre coscienze spesso silenti, se non inconfessabilmente compiaciute di quei ghetti che rinchiodano per escludere, si cercherà di portare alla luce come si sia in esso legittimamente insinuato e (il)legittimamente espresso un clima di violenza.

Il cimitero dei vivi⁷ non si è trasformato in quel luogo di dignità e di recupero sociale di cui si discusse nel plasmare il dettato costituzionale. Ha continuato ad essere un luogo di sepoltura non solo della vita di chi vi giace ma anche della nostra civiltà.

2. Le norme astratte

Gli episodi di violenza al centro di questo saggio sono ricostruiti sulla base dei rendiconti presenti nel *Bullettino Ufficiale della Direzione delle Carceri*, parte integrante della *Rivista delle discipline carcerarie*⁸. I freddi resoconti⁹ si trovano per lo più sotto la dicitura *Avvenimenti straordinari*¹⁰, mutata in *Cronaca* in sole due annate¹¹. Le numerose storie che in poche righe trovano spazio in quelle pagine fitte e dense di racconti sembrano però smentire l'intitolazione: quegli avvenimenti rappresentano in realtà l'ordina-

⁶ Sull'«inganno che la pena carceraria certa risolve una buona parte dei problemi del nostro Paese» cfr. R. Bartoli, *La gloriosa dissoluzione del mito populista "certezza della pena come certezza del carcere"*, in «Sistema penale» (*web*), 22 aprile 2024, pp. 1-5.

⁷ Prendo a prestito una celeberrima espressione di Filippo Turati, divenuta titolo di un libro: F. Turati, *Cimitero dei vivi (Per la riforma carceraria). Discorso sul bilancio degli interni pronunciato alla Camera dei deputati il 18 marzo 1904*, Roma, Camera dei deputati, 1904, che riprendeva l'intervento svolto dal deputato socialista e riprodotto in *Atti Parlamentari, legislatura XXI, 2ª sessione, Discussioni, 2ª tornata di venerdì 18 marzo 1904*, CCCXI, Roma, 1904, p. 11821.

⁸ Una prima ricostruzione sintetica era stata condotta da G. Neppi Modona, *Carcere e società civile*, in *Storia d'Italia, V, I documenti*, Torino, Einaudi, 1973, pp. 1911-1916 e poi riprodotta in *Quali detenuti per quali reati nel carcere dell'Italia liberale*, in S. Montaldo e P. Tappero (a cura di), *Cesare Lombroso cento anni dopo*, Torino, UTET, 2009, in particolare pp. 83-87.

⁹ «Questa sanguinosa realtà di violenza allo stato puro è registrata dal *Bullettino* senza una nota di commento o di valutazione critica, senza compiere alcuno sforzo per comprendere le cause», quasi vi fosse un atteggiamento adesivo a «tutela del prestigio e dell'onore di una guardia carceraria, cioè del rappresentante diretto dell'autorità». In fin dei conti «la violenza brutta» era condivisa e accettata dalla stessa direzione generale quale «fondamento su cui si basano la gestione degli istituti penitenziari ed i rapporti personali tra personale di custodia e detenuti» (Neppi Modona, *Carcere e società civile*, cit., p. 1914).

¹⁰ Il sottotitolo precisa che si tratta di *Note estratte dai Registri della Direzione Generale delle Carceri*.

¹¹ Si tratta di «Rivista delle discipline carcerarie», XII, 1838 e XIII, 1883.

rietà e la quotidianità. Non vi è giorno in cui non sia annotato un episodio intriso di violenza consumato in una delle tante prigioni sparse sul territorio nazionale, diverse per tipologia e per regolamentazione normativa. Il tono asettico delle parole usate non riesce a mascherare del tutto il dolore e la brutalità che abitano quei luoghi.

È una narrazione presente dal primo anno della pubblicazione della rivista fino al 1890. Qui il racconto si interrompe e, forse per un caso o forse no, la data coincide con la promulgazione del regio decreto sull'ordinamento del personale di custodia¹² e precede di poco il Regolamento del 1891.

Da questo momento in poi scende un velo di silenzio; la fessura attraverso la quale era possibile scrutare all'interno delle alte mura erette a protezione delle carceri si chiude definitivamente. Altre dovranno essere da quel momento le fonti cui attingere per avere informazioni su ciò che accadeva al di qua e al di là delle sbarre. Spetterà infatti agli interventi parlamentari o agli articoli di giornali restituire il clima di perenne belligeranza presente nelle carceri, ma anche questi canali di informazione si essiccheranno con l'avvento del fascismo, grazie a una censura volta al più rigido controllo, anche se il governo era ben conscio della violenza materiale e morale che si consumava all'interno delle prigioni.

Lo rivela Alfredo Rocco in un intervento alla Camera nella seduta del 2 maggio 1932, quando sarà costretto ad ammettere che «l'amministrazione delle carceri è fra le più difficili, perché, come voi intendete, deve governare masse di uomini, che si aggirano fra i 50 e i 60 mila, tenuti coattivamente

¹² *Regio Decreto che approva l'ordinamento degli agenti di custodia degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi*, 6 luglio 1890, n. 7011, in *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia*, serie terza, 98, Roma, Stamperia Reale, 1890, pp. 3167-3265. Il Corpo delle guardie carcerarie, istituito con il regolamento del 1873, era sostituito dal Corpo degli Agenti di Custodia. Il suo compito era di vigilare e di custodire i detenuti delle carceri giudiziarie centrali, succursali e mandamentali, i condannati reclusi negli stabilimenti penali, i lavoratori all'aperto e i minorenni presenti nei riformatori. Al personale, in via eccezionale, poteva anche essere affidata la sorveglianza esterna di tali stabilimenti (art. 1). Veniva istituito anche un servizio a cavallo per la vigilanza nelle colonie agricole e nelle località in cui i condannati lavoravano all'aperto e un servizio di agenti barcaioli (art. 5). Si riconosceva agli agenti di custodia che avessero prestato vent'anni di servizio una pensione (art. 9) e si consentiva loro di contrarre matrimonio a seguito di autorizzazione del Ministero dopo otto anni di servizio, di buona condotta e di vita regolata, a condizione di dimostrare di possedere, unitamente alla sposa, un capitale di 3.000 lire o una rendita corrispondente di lire 150 (artt. 131-133). Si trattava di migliorie rispetto al passato che Crispi aveva preannunciato ai prefetti in una circolare del 15 dicembre 1889 in vista dell'emanazione del nuovo codice penale, per disciplinare il graduale passaggio che investiva tanto il sistema sanzionatorio quanto quello carcerario. Tuttavia lo stesso Ministro ammoniva che «in ricambio di queste concessioni [scil. agli agenti di custodia], che non sono di poco momento, il Governo ha il diritto di esigere dai detti agenti la più illimitata devozione nell'adempimento dei loro doveri, e sarà severamente punito ed irremissibilmente espulso dal Corpo colui che se ne mostrasse indegno col venir meno agli obblighi assunti» (la circolare è riportata da G. Crivellari, *Il codice penale per il Regno d'Italia*, vol. II, Torino, Unione Tipografica Editrice, 1891, p. 421).

nello stesso stato di detenzione per malefatte commesse, accertate o in via di accertamento. È facile supporre a quale tensione di spirito conduca questa situazione e quali siano i rapporti fra carcerieri e carcerati. È chiaro che la vita in questi stabilimenti è una lotta continua fra chi vigila e chi è sottoposto alla vigilanza, per cui non è da meravigliare che ogni tanto avvenga qualche incidente. È fatale, starei per dire che in questa lotta incessante il carcerato segni qualche punto di vantaggio»¹³.

La violenza, come si evince dalle stesse parole di Rocco, era una spirale tossica che avvolgeva detenuti e agenti di custodia¹⁴, in un 'tutti contro tutti'.

È l'immagine di un'umanità dolente e umiliata, dove i più elementari bisogni sono sacrificati in nome della sicurezza e dove un'applicazione ottusa e ferrea delle regole (già di per sé invadenti e puntigliose) non poteva che generare azioni vessatorie cui i detenuti rispondevano con una gamma di comportamenti che andavano dalla disobbedienza alla rivolta.

A leggere i resoconti del tempo è come se all'interno delle carceri esistesse un unico *status*: quello di prigioniero. Privati della libertà non erano solo i carcerati, ma le stesse guardie, segregate in un modo fatto di rigide gerarchie, dove nessuno esercitava vero potere ma tutti scalpitavano per averne, ognuno rivalendosi su un sottoposto.

Carcerati e carcerieri condividevano più di quanto si possa immaginare. Non solo respiravano lo stesso clima asfittico e malsano, scaricando gli uni sugli altri rabbia e frustrazione, ma spesso medesima erano l'estrazione sociale e le zone di provenienza: per lo più quel Sud fatto di miseria e con poca speranza e occasioni di lavoro, «perché è solo nelle regioni dove manca ogni industria che vi sia chi è disposto ad assumersi questo disagio, antipatico, odioso mestiere [...], continuamente spiati, puniti, angariati ond'è che il loro odio lo sfogano sul carcerato»¹⁵.

Le punizioni poi si abbattevano come una gragnola sulle vite degli uni e degli altri. A stabilirle erano i regolamenti emanati a partire dal 1861¹⁶, che si affannavano a inseguire e a eseguire l'articolato sistema sanzionatorio previsto dal codice sardo del 1859, fino all'unificazione, già richiamata, del 1891.

Il legislatore del neonato Stato unitario emanò in sequenza una serie di provvedimenti relativi al sistema carcerario che, come un gioco di scatole cinesi, costituivano l'uno l'integrazione e al tempo stesso la deroga dell'altro.

Penetrare nei meandri di quelle normative è addentarsi in una selva di

¹³ L'intervento è pubblicato in «Rivista di diritto penitenziario. Studi teorici e pratici», anno III, vol. 1, 1932, pp. 594-595.

¹⁴ Cfr. De Vito, *Camosci e girachiavi* cit., p. 34.

¹⁵ *Atti Parlamentari, legislatura XXI, 2ª sessione, Discussioni, 2ª tornata di venerdì 18 marzo 1904, CCCXI*, p. 11821.

¹⁶ Di un sistema disciplinare brutale scrive De Vito, *Camosci e girachiavi* cit., p. 33.

divieti, di imposizioni, di sanzioni, frutto della paura di non saper esercitare un controllo disciplinare su carcerati e carcerieri.

Il primo a vedere la luce fu il Regolamento generale per le carceri giudiziarie del 27 gennaio 1861, n. 4681¹⁷, seguito da quello del 13 gennaio 1862, n. 413 riguardante le case penali¹⁸ e, sempre in quell'anno, il 28 agosto, toccò alle case di relegazione¹⁹, mentre il 27 novembre si regolamentarono le case di custodia²⁰, tutte dipendenti dal Ministero dell'Interno. Il 6 gennaio 1887 fu la volta delle colonie penali²¹.

Ciascuna di quelle realtà fu dunque destinataria di norme proprie, via via più semplici e meno articolate, chiamate a intervenire su aspetti meritevoli di specifiche deroghe rispetto al provvedimento del 1861, in modo che sul tronco di quel regolamento si innestassero nuovi rami più specifici²².

Risulta interessante soffermarsi sulle punizioni cui erano soggetti guar-

¹⁷ *Regio Decreto 27 gennaio 1861*, n. 4681, pubblicato in G.U. 13 aprile 1861, *Regolamento generale per le Carceri Giudiziarie del Regno*, in *Collezione celerifera delle leggi, decreti, istruzioni e circolari pubblicate nell'anno 1861*, anno XLI, parte prima, Torino, Tipografia Editrice di Enrico Dalmazzo, 1861, pp. 1057-1098. Le carceri giudiziarie erano destinate a ricevere gli imputati; i detenuti condannati a pene corporali durante il giudizio d'appello e di cassazione; i condannati alla pena del carcere sino a sei mesi a norma dell'articolo 27 del Codice penale; i condannati a pene maggiori di sei mesi di carcere, che per malattia o fisica impotenza fossero inabili al lavoro nelle case di pena; gli arrestati per disposizione dell'Autorità di pubblica sicurezza; i detenuti di passaggio; i detenuti per debiti e quelli che scontavano la pena in carcere in via sussidiaria.

¹⁸ *Regio Decreto di approvazione del Regolamento generale per le Case di pena del Regno* del 13 gennaio 1862, n. 413, in *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia*, volume terzo, anno 1862, dal n. 409 al 1100, Torino, Stamperia Reale, 1862, pp. 10-155. Le norme previste per l'organizzazione delle case di pena riguardavano le case di forza destinate alla detenzione dei condannati alla reclusione, i castelli o altri luoghi forti (secondo la dicitura dell'art. 18 del c.p. del 1859) in cui erano accolti i condannati alla relegazione; le case di correzione per i condannati al carcere e alla custodia (pene correzionali) e gli stabilimenti penali esistenti nelle province toscane in forza di provvedimenti speciali in esse vigenti (art. 1).

¹⁹ *Regio Decreto di approvazione del regolamento per le Case di Relegazione* 28 agosto 1862, n. 813, in *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia*, volume quarto, anno 1862, dal n. 409 al 1100, Torino, Stamperia Reale, 1862, pp. 2128-2142.

²⁰ *Regio Decreto che approva il Regolamento per le Case Penali di Custodia del Regno* 27 novembre 1862, n. 1018, in *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia*, volume quinto, anno 1862, dal n. 409 al 1100, Torino, Stamperia Reale, 1862, pp. 3284-3296.

²¹ *Regio Decreto del 6 gennaio 1887*, n. 4318 (*serie terza*) inserito nella Gazzetta ufficiale del Regno il 17 febbraio, *Regolamento per le colonie agricole penali del Regno*, in *Collezione celerifera delle leggi, decreti, istruzioni e circolari dell'anno 1887 ed anteriori*, LXVI, Roma, Stamperia Reale, 1887, pp. 289-308.

²² Crivellari offre una classificazione degli stabilimenti penali riservati agli uomini esistenti in Italia, distinguendo 24 bagni penali, dove erano rinchiusi i condannati ai lavori forzati a tempo e a vita, 14 case di forza destinate ai condannati alla pena della reclusione, 3 stabilimenti di relegazione e 6 case di correzione per i condannati al carcere semplice cui si aggiungevano gli stabilimenti speciali classificati sotto il titolo generale di case di pena, le case di custodia per i giovani e le colonie agricole, indicando per tutte la loro collocazione (Crivellari, *Il codice penale* cit., pp. 422-423). Precisa Neppi Modona che, subito dopo l'Unità, le case di pena erano 29, solitamente sistemate in conventi e castelli, 26 i bagni penali e 249 le carceri giudiziarie, destinate agli imputati e ai condannati a pene brevi non eccedenti i sei mesi (Neppi Modona, *Quali detenuti per quali reati* cit. p. 92).

diani e detenuti: una vasta gamma di interventi proporzionati alla gravità del fatto commesso.

Per quanto riguarda i detenuti, il regolamento del 1861 prevedeva ad esempio la privazione della passeggiata, della possibilità di ricevere visite o cibo *extra* pagato direttamente dall'incarcerato o di godere del frutto del proprio lavoro (retribuito) da uno a sei giorni in tutte le ipotesi di negligenza, come trascurare l'igiene personale, la pulizia della cella o l'affrontare svagatamente e non con la dovuta attenzione il lavoro, la scuola, «i divini uffici», dal momento che i tre pilastri su cui il carcere, in generale, si reggeva erano il lavoro, l'educazione civica e religiosa.

Il digiuno a pane e acqua per la durata massima di sei giorni colpiva chi contravveniva la regola del silenzio, pronunciando bestemmie, urla, schiamazzi o usando linguaggi non intellegibili ai guardiani. La distruzione o l'imbrattamento di mura o di mobili o della divisa data in dotazione comportava la cella di punizione a pane e acqua, fino ad arrivare alla cella oscura di punizione con digiuno da dodici a quarantotto ore per il tentativo, ad esempio, di comunicare o di barattare merce con altri detenuti, per il fingersi malati, per le corrispondenze clandestine, per le disobbedienze e le insolenze verso le guardie o verso ogni altro personale. Il culmine si raggiungeva con la camicia di forza e il solito digiuno a pane e acqua per un tempo variabile da uno a quindici giorni applicabile a coloro che, dopo aver già subito una delle pene disciplinari qui elencate, si macchiava di una mancanza più grave o uguale a quella già commessa nel giro di tre mesi (artt. 223-230).

Non molto diversa la situazione prevista dal primo provvedimento del 1862. L'art. 390 contemplava infatti ammonizioni²³ e isolamento in cella di rigore con pane e una sola minestra al giorno per un periodo variabile da uno a tre giorni²⁴. Si passava poi, in un crescendo wagneriano, all'isolamento in cella di rigore (dotata di un letto da campo privo di materasso e lenzuola *ex art.* 392) dove il vitto era costituito da pane e acqua (ma su tre giorni di

Si veda C. Castori, voce *Carcere*, in *Il Digesto italiano*, vol. VI, parte II, Torino, Unione Tipografico Editrice, 1891, pp. 12- 20.

²³ Le ammonizioni erano rivolte a chi ritardava ad obbedire agli ordini superiori; trascurava i doveri di pulizia; insudiciava i muri, i bagni, o altri locali od oggetti dello stabilimento; sprecava o cedeva il cibo ad altri; infrangeva il silenzio; abbandonava senza permesso la posizione assegnata o eseguiva per disattenzione, contrariamente all'ordine stabilito, i movimenti durante la giornata; mostrava negligenza o svogliatezza nel lavoro (art. 396).

²⁴ La punizione ricadeva in questo caso sui detenuti recidivi puniti già una volta *ex art.* 396 e su quanti si allontanavano di notte dal posto loro assegnato o si rifiutassero di lavorare con falsi pretesti o svolgessero lavori diversi da quelli attribuiti o lo facessero al posto di altri; su quanti rompevano volontariamente qualsivoglia oggetto, o possedessero, per introduzione clandestina o per qualsiasi mezzo senza la espressa autorizzazione del Direttore o di chi ne faceva le veci, lettere, carte, libri, oggetti di vestiario, alimenti, bevande od altro o avessero fabbricato di nascosto strumenti di lavoro per sé o per altri o abbandonassero per qualsivoglia causa il lavoro (art. 397).

punizione uno comportava un pasto normale) per una durata da uno a quindici giorni²⁵, cui era possibile aggiungere i ferri, applicati alle mani e ai piedi, contemporaneamente o separatamente a seconda della gravità dei casi, ma, ogni tre giorni, il terzo doveva essere trascorso libero dall'incatenamento (art. 394)²⁶, per approdare infine all'isolamento in cella con vitto ordinario da uno a sei mesi²⁷. L'isolamento, di qualunque grado, comportava inoltre la privazione di visite (già centellinate in via ordinaria) e di corrispondenza.

Le punizioni qui previste si estendevano anche ai soggetti cui provvedeva il Regolamento del 28 agosto 1862, n. 813 e con le stesse modalità applicative (artt. 25-29).

Ai soggetti indicati dall'art. 28 del c.p. del 1859, ossia i minori, coloro che al momento del reato erano incapaci di intendere e di volere e gli arrestati per correzione paterna, si applicava invece il regolamento del 27 novembre 1862, n. 1018. Per loro il trattamento punitivo si sostanzialmente, oltre alla solita ammonizione, nella privazione della ricreazione (ossia di quell'ora e mezza concessa dopo il pranzo occupata da esercizi di ginnastica, giochi o letture istruttive come da art. 14) con l'aggravante della consegna in cella durante quell'ora; seguivano la reclusione nella cella di punizione con pane e acqua e una sola minestra da uno a cinque giorni e la chiusura in una cella completamente oscurata con la sola dotazione di pane e acqua per uno o due giorni (art. 44).

Non meno interessante è la disamina dell'articolata organizzazione della vita delle guardie. Se in posizione di supremazia si trovava il Direttore, nominato dal Re su proposta del Ministro degli Interni, è anche vero che costui era onerato di tali e tanti compiti e rispondeva di ogni più piccolo profilo della gestione che non lo si poteva definire immune da interventi sanzionatori. In capo a lui gravava la più alta responsabilità economica, la conservazione in buono stato della struttura e il mantenimento della disciplina tanto dei sottoposti quanto dei detenuti²⁸.

²⁵ Il riferimento era ai «ditenuti che si saranno resi recidivi per la seconda volta nelle infrazioni indicate all'art. 396, e per la prima in quelle di cui all'art. 397, o che avessero: fatto richiami collettivi e combinati; disturbato l'ordine nella cappella o nella scuola; ingiuriato i loro compagni; risposto con arroganza, o con termini od atti sconvenienti agli ordini loro dati; mancato di rispetto alle persone estranee che abbiano avuto accesso allo stabilimento; avessero simulato o si fossero procurate ad arte malattie od infermità» (art. 398).

²⁶ I ferri erano aggiunti «dopo la terza, la seconda e la prima recidiva rispettivamente nei mancati designati negli articoli 396, 397 e 398, e nei casi seguenti, cioè: di minacce verso le persone impiegate nel servizio dello stabilimento; di violenze commesse contro qualunque persona; di espreso rifiuto di obbedire agli ordini de' superiori, e di parole ingiuriose verso i medesimi; di sottrazione di oggetti; di corrispondenze clandestine; di ammutinamento o tentativo di evasione» (art. 399).

²⁷ Era il trattamento riservato ai casi di abituale recidiva, di assoluto e continuo rifiuto di lavorare, e di perversità nel non volersi assoggettare alle regole dello stabilimento (art. 400).

²⁸ Cfr. *Regio Decreto 27 gennaio 1861 cit.*, artt. 17-27, pp. 1060-1061; *Regio Decreto di approvazione del regolamento generale per le Case di pena del Regno cit.*, artt. 8-14, pp. 14-21.

Al di sotto del direttore, e da lui direttamente dipendenti, si collocavano i capi guardiani, i quali dovevano avere compiuto i 30 anni di età, dimostrare di essere in grado di stilare in modo autonomo un rapporto e per questo scelti tra coloro che avevano mostrato la maggiore intelligenza e la miglior condotta tra le guardie, tenuto conto dell'anzianità. Il loro compito precipuo era di dare esecuzione agli ordini, alle disposizioni interne e ai provvedimenti del Direttore e rispondere della condotta dei sotto capi e dei guardiani²⁹. I primi occupavano infatti il gradino immediatamente inferiore e dovevano essere dotati di una capacità e di una proba condotta capace di distinguerli dalla massa³⁰. Costoro erano chiamati a coadiuvare il capo guardiano e a surrogarlo nelle funzioni in caso di assenza e impedimento³¹. Infine vi erano i guardiani, i quali dovevano essere dotati di qualità fisiche e morali: essere probi, disporre di una sana e robusta costituzione, sapere leggere e scrivere, non avere più di 40 anni e non meno di 21³² o 24³³, a seconda del Regolamento, essere alti almeno un metro e sessanta ed essere preferibilmente celibi o vedovi e senza figli. I guardiani erano posti sotto gli ordini del capo guardiano e del sotto capo e dovevano uniformarsi a quanto veniva loro prescritto, oltre agli ordini impartiti direttamente dal direttore³⁴.

Il Regolamento del 1861 precisava che i guardiani non potevano infliggere punizioni ai detenuti, né servirsi delle armi nei loro confronti se non per sedare ribellioni o tumulti o in caso di legittima difesa, riferendo immediatamente al capo guardiano, il quale, a sua volta, doveva rendere edotta l'autorità dirigente e quella giudiziaria (art. 51).

Più sottile la normativa relative alle case di pena, in cui si stabiliva che il personale di custodia, nell'eseguire le punizioni inflitte ai detenuti, doveva astenersi dal muovere rimproveri per le violazioni effettuate, così come doveva tacere il nome di detenuti che avessero fatto rapporto circa eventuali illeciti (art. 152). Nel caso di tumulto il personale era tenuto a chiamare soccorso

²⁹ *Regio Decreto 27 gennaio 1861 cit.*, art. 28, p. 1061. I suoi compiti erano indicati dagli artt. 29-38, pp. 1061-1063; *Regio Decreto di approvazione del Regolamento generale per le Case di pena del Regno cit.*, artt. 105-108, pp. 40-41, ma i suoi doveri erano completati dagli artt. 109-111, pp. 41-42.

³⁰ *Regio Decreto 27 gennaio 1861 cit.*, art. 39, p. 1063; *Regio Decreto di approvazione del Regolamento generale per le Case di pena del Regno cit.*, art. 112, p. 41.

³¹ *Regio Decreto 27 gennaio 1861 cit.*, art. 40-42, p. 1064; *Regio Decreto di approvazione del Regolamento generale per le Case di pena del Regno cit.*, artt. 113-115, pp. 42-43.

³² *Regio Decreto 27 gennaio 1861 cit.*, art. 43, p. 1064. Anche in questo caso puntigliosa la regolamentazione dei loro uffici, come dimostrano gli artt. 47-55.

³³ *Regio Decreto di approvazione del Regolamento generale per le Case di pena del Regno cit.*, artt. 116, p. 43.

³⁴ *Regio Decreto 27 gennaio 1861 cit.*, art. 46, p. 1064; *Regio Decreto di approvazione del Regolamento generale per le Case di pena del Regno cit.*, artt. 119, p. 44. Secondo quest'ultimo Regolamento tutto il personale di custodia era tenuto a rispettare una serie di doveri e di disposizioni disciplinari contemplate dagli artt. 134-156, pp. 47-51.

con il campanello di allarme (art 153) ed era tenuto a difendere i superiori, gli impiegati e i propri compagni o qualunque persona presente all'interno dello stabilimento, compresi i detenuti, avvalendosi di tutti i mezzi di difesa a disposizione e procedendo all'arresto dei rivoltosi (art. 154). Il ricorso alle armi avveniva nei modi e nelle circostanze indicate dal Direttore, a cui quindi era rimessa una valutazione caso per caso; tuttavia, per poter fronteggiare tempestivamente ogni evenienza, le armi da fuoco dovevano essere tenute sempre cariche, pronte al bisogno, e sotto chiave (artt. 154-155).

Nel *mare magnum* dei doveri imposti al personale di custodia il rischio di infrazioni era altissimo e l'imposizione era accompagnata dalla minaccia di diverse sanzioni.

La diversificazione del trattamento punitivo trovava la propria ragion d'essere nel ruolo ricoperto. Per i capi guardiani e i guardiani si andava dall'ammonizione, all'arresto semplice, che poteva trasformarsi in arresto di rigore, da scontare nel proprio alloggio; seguiva poi la retrocessione del grado, la perdita del grado, la destituzione e l'espulsione dal corpo. Gli ultimi tre castighi si applicavano anche ai guardiani, cui si aggiungeva in forma specifica la sala di disciplina, aggravata da un vitto costituito da pane e acqua³⁵.

Discorso a sé meritano i bagni penali, sia marittimi che di terraferma, dove erano accolti i soggetti condannati ai lavori forzati. In considerazione della loro origine, all'inizio dipendevano dal Ministero della Marina, ma con provvedimento del 29 novembre 1866, n. 3411 l'amministrazione dei bagni fu trasferita al Ministero dell'interno a partire dal 1° gennaio 1867 (art.1)³⁶ e con regio decreto 23 dicembre 1866, n. 3472 il servizio disciplinare dei bagni fu affidato al direttore generale delle carceri³⁷. Il 1° dicembre 1867 il Corpo degli ufficiali militari preposti all'amministrazione dei bagni penali venne soppresso e si stabilì che nel bagno penale potesse lavorare personale civile, tra cui agronomi e maestri del lavoro; alla custodia erano addetti capi-guardiani, sotto-capi-guardiani, guardiani (art. 10), tutti alle dipendenze del direttore il quale, a sua volta, come già specificato, era sottoposto direttamente al Ministro (art. 17). I requisiti richiesti per rivestire tali ruoli erano gli stessi già esaminati, come disposto dagli artt. 12 e 13³⁸.

³⁵ *Regio Decreto 27 gennaio 1861*, cit., art. 78, pp. 1068-1069; *Regio Decreto di approvazione del Regolamento generale per le Case di pena del Regno*, cit., art. 177, pp. 56-57.

³⁶ *Regio Decreto che approva il passaggio dei Bagni penali sotto la dipendenza del Ministero dell'Interno*, 29 novembre 1866, n. 3411, in *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia*, vol. XVII, Torino, Stamperia Reale, 1866, pp. 2724-2725.

³⁷ *Regio Decreto 23 dicembre 1866 n. 3472*, in *Collezione celerifera delle leggi, decreti, istruzioni e circolari pubblicate nell'anno 1867 ed altre anteriori*, anno XLVI, Firenze, Editore Enrico Dalmazzo, 1867, p. 368.

³⁸ *Regio Decreto portante alcune riforme nel personale di direzione e di custodia e nell'amministrazione dei Bagni penali*, 1° dicembre 1867, n. 4071, in *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia*, vol. XX, Firenze, Stamperia Reale, 1867, pp. 2260-2268.

Infine il 18 novembre 1869 le direzioni delle carceri giudiziarie, delle case di pena e dei bagni penali furono poste sotto l'autorità del prefetto³⁹.

Dopo l'unificazione del personale sia amministrativo che di custodia, stabilita con il R.D. 10 marzo 1871⁴⁰, che superava la frammentata disciplina seguita alla nascita dello Stato italiano, un salto di qualità si ebbe con il Regolamento del 27 luglio 1873⁴¹ (in attuazione della legge del 23 giugno 1873, n. 1404)⁴², con il quale per la prima volta il governo provvedeva in modo mirato all'ordinamento del personale di custodia delle carceri che fino a quel momento, come si è visto, aveva trovato i propri riferimenti nei regolamenti carcerari. L'intento era di procedere a una razionalizzazione e al riordinamento di un coacervo di disposizioni disperse in molteplici fonti.

Poche invece le novità a livello sostanziale: per quanto riguarda i ruoli, al vertice della piramide gerarchica si trovava il direttore, che gestiva capiguardia, sottocapi e guardie, i quali, a loro volta, dovevano possedere gli stessi requisiti già richiesti nel passato, con la sola mutazione semantica che trasformava il 'guardiano' (così denominato nei regolamenti precedenti) in guardia carceraria.

I doveri e le punizioni attingevano alle disposizioni precedenti con una sola variante: l'attribuzione dello *status* militare del corpo di custodia comportava la sottoposizione ai tribunali militari (e all'applicazione del codice penale militare) in caso di diserzione, semplice o qualificata⁴³, e di insubordinazione accompagnata da minacce e vie di fatto⁴⁴. Per l'art. 3 della legge del 1873 le guardie erano armate, ma non potevano fare uso delle armi se non in caso di assoluta necessità, per reprimere sommosse, per impedire fughe e fermare i fuggitivi.

³⁹ *Regio Decreto col quale le Direzioni delle Carceri giudiziarie, delle Case di pena e dei Bagni penali sono poste sotto l'autorità dei Prefetti*, 18 novembre 1869 n. 5347, in *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia*, vol. XXV, Firenze, Stamperia Reale, 1870, pp. 1901-1903. I bagni penali vennero via via sostituiti dalle colonie agricole e i detenuti furono impiegati nel dissodamento del terreno e nella coltivazione. L'abolizione dei bagni penali avvenne con Regolamento degli istituti penitenziari del 1891.

⁴⁰ *Regio Decreto del 10 marzo 1871, inserto nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 25 stesso mese. Regolamento relativo al Personale ed al servizio degli Impiegati delle Carceri giudiziarie, nelle Case di pena e nei Bagni penali*, in *Collezione celerifera delle leggi, dei decreti e delle istruzioni circolari dell'anno 1871 ed anteriori*, anno cinquantesimo, Firenze, Stamperia Reale, 871, pp. 464-470.

⁴¹ *Regio Decreto che approva il Regolamento relativo all'ordinamento del personale di custodia degli Stabilimenti carcerari*, 27 luglio 1873, n. 1511, in *Collezione delle leggi ed atti del Governo del Regno d'Italia*, anno 1873 dal n. 1211 al 1766 bis, Napoli, Stamperia governativa, pp. 290-304.

⁴² Cfr. *Raccolta degli atti ufficiali del Governo. Leggi, decreti, istruzioni, circolari ecc pubblicate nel Regno d'Italia nell'anno 1873*, tomo XXII, 3, serie 2^a, Milano, Luigi di Giacomo Pirola, 1873, pp. 45-46.

⁴³ Era considerata diserzione semplice l'abbandono del corpo, qualificata l'abbandono del servizio comandato o del corpo con esportazione di armi (art. 78, comma 1 e 2 del Regolamento del 1873, in attuazione dell'art. 5 comma 1 e 2 della legge del medesimo anno).

⁴⁴ Art. 5 della legge 23 giugno 1873 e art. 78 del relativo Regolamento.

3. *La vita concreta*

La cornice fin qui tratteggiata costituisce l'indefettibile premessa per comprendere al meglio i documenti esaminati. Quel groviglio di regole astratte prende vita nei racconti del tempo, rivelando un equilibrio precario tra enunciazioni teoriche e prassi quotidiana. L'anonimato che attraversa l'esposizione contenuta nei diversi numeri del *Bullettino* è nella maggior parte dei casi (tranne rare eccezioni) totale: non solo i nomi dei protagonisti sono oscurati, ma nemmeno è noto il penitenziario coinvolto, come se vi fosse, *in primis*, il desiderio di tutelare l'istituzione carceraria nel suo complesso⁴⁵.

Si esamineranno le prime dieci annate del *Bullettino* con la consapevolezza che la ricchezza del materiale presente non solo nel primo decennio, ma anche in quello successivo avrebbe richiesto ben altro approfondimento. Si tratta di centinaia e centinaia di pagine che raccontano molto, impossibile qui e ora da restituire nel dettaglio. Queste pagine, perciò, possono essere considerate prime note in vista di sviluppi ulteriori e nuove chiavi di lettura.

Si procederà per esempi, e più che riferire dati statistici (che sarebbero comunque imperfetti in ragione delle fonti di riferimento)⁴⁶ si cercherà di restituire frammenti di vita vissuta.

Le pagine che seguono sono attraversate dal desiderio di ricostruire storie nascoste, trascurate, dimenticate, facendo emergere la sofferenza, l'insofferenza, la rabbia, la rassegnazione, il profondo senso di ingiustizia che attraversa coloro che le prigioni le 'abitano' con ruoli diversi, dissotterrando dalla polvere del tempo un frammento di storia di tragica attualità.

⁴⁵ Lo stesso non accade nella *Statistica delle carceri*, dove la tutela della *privacy* riguarda i nominativi dei detenuti, indicati con le sole iniziali del nome e del cognome, ma non del carcere in cui i fatti si sono verificati.

⁴⁶ Va infatti precisato che per esempio in tema di suicidi tentati o effettuati i numeri deducibili dal *Bullettino* non coincidono con quelli indicati dalla *Statistica delle carceri*. A decorrere dal 1868, i dati sono riferiti dalla stessa *Rivista*, segnalando che nei bagni penali si contano nel 1868 tre suicidi, nessuno nell'anno successivo e 1 nel 1870; nelle case di pena sono invece 5 gli uomini che si sono tolti la vita nel 1868, nessuno nel 1869 e 1 nel 1870. Si commenta con compiacimento che si tratta di numeri infinitesimali che rappresentano il 2,9% del numero dei decessi avvenuti nel primo anno nei bagni («*Rivista*», II, 1872, p. 371). Dal 1871 le rendicontazioni tratte dai registri non coincidono con le tavole statistiche pubblicate da *Statistica delle carceri* a partire proprio da quell'anno. Un'indicazione si può trarre anche da E. Morselli, *Il suicidio nei delinquenti. Studio statistico e medico legale*, in «*Rivista sperimentale di freniatria e di medicina legale*», I, 1875, pp. 88-107 e 236-256. Avvalendosi anche delle statistiche giudiziarie, l'autore rivelava che nel 1871 3 erano i suicidi consumati e 8 tentanti. L'anno successivo si sale a 9 consumati e 12 tentati (ivi, p. 90).

3.1. *Preferisco morire: la violenza contro di sé*

Come si è anticipato, la violenza che si manifesta all'interno delle mura carcerarie ha diversi bersagli e si manifesta in modi differenti.

Incontriamo la disperazione dei detenuti che si tolgono o tentano di togliersi la vita, di cui solo alcune volte si spiegano i motivi⁴⁷. Si può essere spinti dal fatto di ritenere ingiusta la detenzione⁴⁸, dalla protestata innocenza⁴⁹, da una segregazione divenuta intollerabile⁵⁰ o dalla scoperta di un male incurabile⁵¹. Il respingimento della domanda di grazia presentata dalla moglie getta nella disperazione un condannato ai bagni penali, che decide di «aprirsi una vena della gamba destra mediante un piccolissimo pezzo di latta»⁵² e più genericamente sono le tristi notizie provenienti dalla famiglia a indurre a togliersi la vita⁵³.

Più numerosi i casi ricondotti a pazzia⁵⁴, nelle sue diverse sfumature. Il riferimento più frequente è a uno stato di alterazione⁵⁵ o di alienazione men-

⁴⁷ Nel caso di un tentativo di impiccagione sventato, il ritrovamento di un biglietto svelava che la ragione del tragico gesto era da imputarsi all'insopportabilità dell'odio che i compagni di sventura nutrivano contro il malcapitato, reo di aver rivelato al Direttore l'esistenza di armi nascoste nel carcere e i nomi dei responsabili (*Bullettino ufficiale della Direzione generale delle carceri* [d'ora in poi abbreviato in *Bullettino*], in «Rivista delle discipline carcerarie» [d'ora in poi abbreviata in *Rivista*], II, 1872, p. 19. Si veda anche *Bullettino*, in «Rivista», VIII, 1878, p. 193. Per A.P., condannato ai lavori forzati, la motivazione è dettata dal dispiacere di essere trasferito in un altro bagno penale (*Bullettino*, in «Rivista», II, 1872, p. 120). Più banalmente il non essere stato ammesso subito all'udienza dal direttore determina all'atto suicidario (*Bullettino*, in «Rivista», VI, 1876, p. 135) o il non aver ottenuto di essere ammessi ad altro lavoro. È quanto afferma F.C. che afferrando una fune e un martello, oggetti di lavoro nel laboratorio di tessitura, si spaccò le dita della mano sinistra e poi si appese al collo con una fune al montante del cancello. Fu salvato dalla guardia di servizio (ivi, p. 79).

⁴⁸ *Bullettino*, in «Rivista», II, 1872, p. 119; *Bullettino*, in «Rivista», VI, 1876, pp. 39-40.

⁴⁹ Si veda ad esempio *Bullettino*, in «Rivista», VIII, 1878, p. 175; *Bullettino*, in «Rivista», IX, 1879, pp. 57, 165-166; *Bullettino*, in «Rivista», X, 1880, p. 20, dove protagonista è un diciassettenne.

⁵⁰ *Bullettino*, in «Rivista», III, 1873, p. 22.

⁵¹ Ivi, p. 280; *Bullettino*, in «Rivista», IV, 1874, pp. 109, 165; *Bullettino*, in «Rivista», VII, 1877, p. 160.

⁵² *Bullettino*, in «Rivista», IV, 1874, pp. 13-14.

⁵³ Vi è chi decise di gettarsi in un pozzo dopo aver ricevuto tristi notizie dalla sua famiglia (ivi, p. 108), la stessa motivazione che si riscontra in *Bullettino*, in «Rivista», V, 1875, p. 91. Così la notizia della morte di una zia spinge alle estreme conseguenze il recluso C. che si ferì al petto con la forbice di calzolaio con la quale stava lavorando (*Bullettino*, in «Rivista», VI, 1876, p. 54), mentre aver appreso del mandato di arresto spiccato contro la moglie per complicità in grassazione con duplice assassinio induce il detenuto A.R. a impiccarsi all'inferriata della cella con un cappio formato dall'unione di un fazzoletto con un tovagliolo (ivi, p. 134).

⁵⁴ Rinchiuso in cella di osservazione per manifesti segni di pazzia, un certo D.S.C riuscì a eludere ogni controllo e liberatosi della camicia di forza si appiccò al gancio di una porta con la propria cravatta (*Bullettino*, in «Rivista», X, 1880, p. 174). La stessa scena si ripete a distanza di qualche giorno con un altro carcerato (ivi, p. 175). Si richiamano segni di pazzia anche in *Bullettino*, in «Rivista», VII, 1877, p. 59.

⁵⁵ *Bullettino*, in «Rivista», III, 1873, p. 56. Segni di alterazione mentale erano stati riscontrati

tale⁵⁶. Si farà riferimento alla melanconia per giustificare il gesto di uomo che si lanciò da 17 metri di rientro da una passeggiata⁵⁷. In altri casi si parla di mania suicida⁵⁸, in un altro ancora di ipocondria con riferimento a un detenuto per il quale «tutti i soccorsi della scienza furono inutili»⁵⁹, oppure di delirio⁶⁰. Con il richiamo a una «temporanea aberrazione di mente» si giustifica il gesto di tal M.I. che si provocò leggere ferite con i pezzi di vetro di un bicchiere⁶¹. Vi sono poi detenuti a cui la prigione non viene risparmiata, pur essendo già stati rinchiusi in manicomio⁶²: una tragedia annunciata.

Gli episodi sono significativi per testimoniare che, conclamata o meno, la prigione poteva essere causa determinante di un'alterazione della mente, e che carcere e manicomio assolvevano la stessa funzione: entrambi erano 'depositi di soggetti deviati' quasi intercambiabili, destinati più alla sicurezza

in un detenuto che per questo motivo era stato messo in una cella di osservazione, ma nonostante la precauzione riuscì ad impiccarsi, così come stessi segnali erano stati mostrati da un uomo arrestato per aver minacciato di morte la figlia. Fu trovato appeso all'inferriata della finestra (ivi, p. 209). Stessa diagnosi e stesso esito in *Bullettino*, in «Rivista», X, 1880, pp. 144, 147.

⁵⁶ Di alienazione mentale si scrive per motivare il gesto di un uomo che pochi giorni prima della fine della pena si gettò a capofitto in una latrina aperta, morendo per asfissia, e di un altro che si tagliò la gola (*Bullettino*, in «Rivista», IV, 1874, pp. 131, 165), o di un altro che si lanciò nella cisterna di un cortile (*Bullettino*, in «Rivista», VI, 1876, p. 79) o di un altro ancora che tentò di impiccarsi con una camicia (*ibidem*. Si veda anche ivi p. 96). Cfr. *Bullettino*, in «Rivista», V, 1875, pp. 64, 91 dove si narra di un uomo che si era tagliato le vene in preda ad allucinazioni, e p. 115. Altri casi di presunta alienazione mentale che spingono al suicidio sono riportati da *Bullettino*, in «Rivista», VI, 1876, pp. 39, 54 dove si narra di un carcerato che cercò di uccidersi infilandosi una forchetta nel petto, e p. 134 dove l'«arma» è la benda che serviva per tenere fermo un cataplasma apposto all'uomo, ricoverato in infermeria. Si vedano inoltre per ritrovare la medesima giustificazione *Bullettino*, in «Rivista», VIII, 1878, pp. 109, 159, 174, 193; *Bullettino*, in «Rivista», IX, 1879, p. 109 dove si ricorre a un cucchiaino di legno scheggiato a furia di morsi, mentre nel caso narrato in *Bullettino*, in «Rivista», X, 1880, p. 20 il detenuto, dopo essere stato salvato, fu inviato al manicomio di Aversa. Nello stesso numero si veda anche p. 118.

⁵⁷ Se ebbe salva la vita, la rovinosa caduta determinò l'amputazione di un braccio e di una gamba. Benché si ammetta che non si sarebbe potuto prevedere e prevenire un gesto così improvviso, la guardia deputata a sorvegliare il movimento dei condannati di ritorno dalla passeggiata fu punita con 10 giorni d'arresto: una pena definita mite in ragione del suo buono stato di servizio (*Bullettino*, in «Rivista», III, 1873, pp. 125-126).

⁵⁸ Ivi, p. 170; *Bullettino*, in «Rivista», IV, 1874, p. 220; *Bullettino*, in «Rivista», VIII, 1878, p. 220.

⁵⁹ *Bullettino*, in «Rivista», VII, 1877, p. 14.

⁶⁰ È quanto viene riferito di un detenuto che, arrestato il giorno precedente per bancarotta fraudolenta, cercò di tagliarsi la gola con le schegge di una scodella appositamente infranta e a causa delle ferite fu ricoverato in ospedale (*Bullettino*, in «Rivista», X, 1880, p. 118).

⁶¹ Ivi, p. 149. A generiche cause morbose fa riferimento il medico chiamato a visitare un diciottenne che aveva tentato il suicidio sostenendo di essere stato accusato ingiustamente (ivi, p. 280); si scrive in un altro caso di improvvisa confusione di facoltà intellettuali o di mania di persecuzione (*Bullettino*, in «Rivista», IX, 1879, p. 57).

⁶² Orrendo il tentativo compiuto da un detenuto, in precedenza ricoverato in manicomio, il quale si ferì agli occhi con le forbici (*Bullettino*, in «Rivista», VII, 1877, p. 35). Per tre volte era stato rinchiuso in manicomio per mania suicida il detenuto D.A. che in prigione cercò di tagliarsi le vene con la fibbia dei pantaloni (*Bullettino*, in «Rivista», X, 1880, p. 171).

della collettività, messa al riparo dai 'diversi', che alla cura e alla rieducazione dei singoli.

Basta la condanna a un ergastolo a far scattare l'istinto suicida in un detenuto giudicato sempre quieto, sorridente, docile, pacifico e disciplinato⁶³, o il pensiero di una lunga pena detentiva⁶⁴. Nei giovanetti invece è la sensazione di abbandono, la mancata percezione di affetto a orientare il loro desiderio di morte⁶⁵.

Vi sono detenuti che tentano più e più volte di portare a termine il tragico proposito⁶⁶ ed è l'intervento tempestivo dei sorveglianti o dei compagni di

⁶³ Ivi, pp. 246-247.

⁶⁴ *Bullettino*, in «Rivista», IX, 1879, p. 14. Preso da sconforto per la grave condanna che riteneva inevitabile, un detenuto cercò di impiccarsi, ma subito pentitosi chiamò soccorso (*Bullettino*, in «Rivista», IX, 1879, p. 75). Sulla stessa linea il racconto riportato in *Bullettino*, in «Rivista», IX, 1879, p. 92. Il «profondo dolore per la riportata condanna a 5 anni» determinò all'impiccagione B.G e benché condividesse la cella con altri undici compagni di sventura nessuno si accorse di lui e non fu salvato (*Bullettino*, in «Rivista», X, 1880, p. 119). Il timore di essere condannato ai lavori forzati per un assassinio commesso è la molla di un altro tentato suicidio. Nulla nel suo comportamento lasciava presagire un epilogo tragico: tranquillissimo, di buona condotta, paziente (*Bullettino*, in «Rivista», VIII, 1878, pp. 80-81). Parole simili accompagnano l'inspiegabile morte per impiccagione di un detenuto («l'unico del carcere mandamentale di P.») che si era sempre «mostrato di buon umore e l'imputazione che lo colpiva non era di natura di grave» (*Bullettino*, in «Rivista», VI, 1876, p. 38). Docile e rassegnato è pure il modo in cui viene descritto il detenuto S. lanciandosi da una balastra e morto sul colpo (*Bullettino*, in «Rivista», VII, 1877, p. 160). Tranquillo, tranquillissimo, calmo sono espressioni che ricorrono con frequenza (*Bullettino*, in «Rivista» VIII, 1878, p. 220; *Bullettino*, in «Rivista», IX, 1879, p. 13, qui usate a corredo di tre suicidi, e pp. 36, 38, 39, 107; *Bullettino*, in «Rivista», X, 1880, pp. 117, 197).

⁶⁵ A una cintura ricorse per esempio un giovanetto trasferito in carcere dalla «casa dei discoli». Tratto in salvo, gridò di essere giunto a quella decisione perché lo madre lo aveva fatto rinchiodare senza motivo: «Si afferma ch'egli aggiunse: Mi voglio ammazzare perché nessuno mi vuol bene» (*Bullettino*, in «Rivista», II, 1872, p. 198). La stessa motivazione è addotta da un ragazzino di 15 anni che aveva tentato di strangolarsi con un asciugamano, salvato dalla grida degli altri detenuti. Dichiarò di essersi risolto a quel gesto per essere stato abbandonato dai propri genitori per vedersi costretto a trascorrere in carcere la propria vita in via preventiva (*Bullettino*, in «Rivista», III, 1873, p. 172). Cfr. anche ivi, p. 149. L'abbandono da parte dei parenti è il motivo addotto anche da M. che inghiottì due aghi da cucire e altri quattro li conficcò al fianco sinistro e nella regione epigastrica. Poi, pentitosi, chiese aiuto ai sanitari, ma «se fu possibile rimediare agli sconceri prodotti dalla permanenza degli aghi nei muscoli del torace, e dell'epigastre fu impossibile rimediare alle lacerazioni che quelli inghiottiti andavano facendo nello stomaco e negli intestini, per effetto che il misero morì fra atrocissimi spasmi» (*Bullettino*, in «Rivista», VII, 1877, p. 139). Di nuovo la poca cura ricevuta dai parenti condusse D.C. a darsi la morte (*Bullettino*, in «Rivista», IX, 1879, p. 134).

⁶⁶ È quanto accade ad A.Z., che cerca di strangolarsi il 12 luglio, il 17 e il 28 novembre 1871: una volontà pertinace e quasi ossessiva ogni volta sventata, come attestano quasi con orgoglio le cronache del tempo (*Bullettino*, in «Rivista», II, 1872, p. 18). Si veda anche *Bullettino*, in «Rivista», V, 1875, pp. 137, 189, dove i suicidi mancati furono salvati per la seconda volta. Simile è l'evento verificatosi il 26 e il 31 ottobre 1876, dove per la prima volta il tentativo avviene con la recisione di una vena, mentre il suicidio è consumato con l'impiccagione effettuata con la benda che fasciava il braccio (*Bullettino*, in «Rivista», VI, 1876, p. 121). Solo dopo l'ispezione del cadavere di un detenuto, lanciandosi dalla finestra nel cortile, ci si accorse di un precedente tentativo per i segni riscontrati sui polsi che lo stesso aveva cercato di recidere (*Bullettino*, in «Rivista», VII, 1877, p. 46). Un uomo in cura in infermeria fu sorpreso a dilatarsi con un pezzo di legno una ferita al braccio che si era

cella a impedire nella maggior parte dei casi che il bilancio finale dei morti per mano propria sia meno tragico⁶⁷.

Alcuni tentativi sono archiviati come mera simulazione⁶⁸, con l'avallo scientifico di alcuni studi e osservazioni empiriche⁶⁹.

Non mancano a costellare le pagine drammatiche della rivista i suicidi consumati, come quello che avviene il 24 aprile 1872, quando un uomo anziano, di ritorno in carcere con il figlio dopo aver appreso in Corte di assise della condanna di entrambi ai lavori forzati, ottenne di essere dispensato, in ragione dell'età, di unirsi ai compagni, che stavano passeggiando in cortile, per ritirarsi nella sua cella. Qui fu ritrovato la sera da alcuni guardiani impiccato con la fune «che sostiene uno dei lampioni»⁷⁰. Vi è poi De R., il quale si rifiutava di rimanere nella propria cella sentendosi minacciato. Gli era stato perciò concesso di dormire nella stanza di due guardiani, sorvegliato da due detenuti. Dopo una notte trascorsa tranquillamente, al mattino, approfittando di un attimo di distrazione dei compagni, si gettò dalla finestra. Morì poco dopo in ospedale in seguito alle ferite riportate. Fu esclusa ogni negligenza da parte della direzione⁷¹.

provocato con uno spillo, ed essendo la seconda volta che attentava alla propria vita non si trovò soluzione migliore che imporgli la camicia di forza (*Bullettino*, in «Rivista», VII, 1877, p. 47). Per due volte tentò di suicidarsi Z.R., detenuto nel bagno penale di A.: la prima volta ferendosi all'addome con una scheggia del suo pettine, la seconda con il chiodo di una scarpa (*Bullettino*, in «Rivista», VIII, 1878, pp. 175-176). Tra l'11 e il 19 maggio 1879 uno stesso detenuto cercò di togliersi la vita con una sciarpa prima e con la fodera strappata della giacca poi (*Bullettino*, in «Rivista», IX, 1879, p. 58). Riuscì a portare a compimento il suo progetto dopo svariati tentativi andati vuoti e nonostante la stretta sorveglianza cui era sottoposto C.L., che scelse di togliersi la vita impiccandosi all'inferriata della cella con una corda formata dalla giacca e dalla camicia che indossava (*Bullettino*, in «Rivista», X, 1880, p. 144). «È già la seconda volta che il F. si abbandona a simili eccessi senza motivo»: così in ivi, p. 199.

⁶⁷ A volte è il modo maldestro in cui si pone in essere il tentativo a salvare la vita all'infelice, come nel caso di un detenuto che si era annodato all'inferriata con la sua cravatta di seta che però rompendosi aveva determinato la sua caduta al suolo (*Bullettino*, in «Rivista», X, 1880, p. 121).

⁶⁸ *Bullettino*, in «Rivista», VI, 1876, p. 12; *Bullettino*, in «Rivista», VII, 1877, p. 59; *Bullettino*, in «Rivista», VIII, 1878, pp. 208 e 210; *Bullettino*, in «Rivista», IX, 1879, pp. 13, 75, 136; *Bullettino*, in «Rivista», X, 1880, pp. 115, 148.

⁶⁹ D. Nicholson, *Feigned Attempts at Suicide*, in «Journal of Mental Science», XVII, January 1872, pp. 485-499. L'autore, medico inglese, sosteneva che su quattro suicidi tentati, tre erano simulati o per sottrarsi alla punizione, o per dimostrare la propria pazzia o per cercare di ottenere benevolenza delle guardie. Per Lombroso invece il movente dei tentati suicidi in carcere era il piacere di vendicarsi dei direttori e dei guardiani, gettando su di loro l'ombra del sospetto di averli spinti alla disperazione, facendo parlare di sé al fine di ottenere dei vantaggi (C. Lombroso, *L'uomo delinquente*³, Roma-Torino-Firenze, F.lli Bocca, 1884, p. 384).

⁷⁰ *Bullettino*, in «Rivista», II, 1872, p. 118. Si tratta di un possidente di 58 anni, detenuto a Lucera, di professione mugnaio, condannato per assassinio a 15 anni di lavori forzato (*Statistica delle carceri per l'anno 1872*, Roma, 1874, tavola IV, sezione 1^a, p. 178).

⁷¹ *Bullettino*, in «Rivista», II, 1872, pp. 118-119. Non corrispondono le iniziali, ma vi è un riferimento a un certo D.C originario di Avellino, di 35 anni, celibe, ex guardia di pubblica sicurezza, imputato d'asportazione di arma insidiosa, gettatosi da una finestra, dopo aver dato qualche leggero

Drammatico ad esempio l'evento verificatosi il 23 febbraio 1874, quando fu scoperto un recluso disteso sulla branda con il sangue che colava dalla fronte. L'uomo si era giustificato dicendo di essere caduto e di essersi ferito così alla testa. Accompagnato in infermeria e interrogato sulle cause dell'improvvisa caduta, cominciò a perdere una gran quantità di sangue dalla bocca. Ci si accorse che con i vetri di una boccetta di medicine si era ferito alla gola e alle braccia. Morirà il giorno successivo⁷². Porterà a termine il suo disegno anche G. R., che si lanciò dalla finestra della propria cella, posta a due metri di altezza, schiantandosi sul pavimento⁷³.

Particolarmente tragici i mesi di gennaio e febbraio del 1875 che videro succedersi ben sette suicidi, tre consumati e quattro sventati⁷⁴, ma anche il *Bullettino* del 1876 è costretto a dedicarvi un apposito spazio, oltre alle solite brevi note mensili, dichiarando che «il mese di marzo si è sventuratamente segnalato per i suicidi»: due consumati e tre tentati, in cui i detenuti dichiaravano di averlo fatto per essere stati condannati ingiustamente⁷⁵.

Fu trovato impiccato nella cella alle 15 pomeridiane del 6 agosto 1872 un detenuto e si dichiarano ignote le ragioni⁷⁶. E questa è una formula che accompagna molti altri episodi: non si comprende, non si conoscono, non si ipotizzano i motivi⁷⁷, ma la loro ricerca appare secondaria, quasi superflua: sono le stesse condizioni carcerarie a istigare il suicidio, preferibile rispetto a una 'morte civile' somministrata goccia a goccia, giorno dopo giorno, e divenuta intollerabile⁷⁸.

Le modalità con cui si cerca di porre fine alla propria esistenza sono sempre le stesse e non sorprendono: ci si avvale dei mezzi che una carcerazione

segno di squilibrio mentale che potrebbe identificarsi con l'imputato di cui si dà conto (*Statistica delle carceri per l'anno 1872*, Roma, 1874, tavola IV, sezione 1^a, p. 178).

⁷² *Bullettino*, in «Rivista», IV, 1874, p. 42.

⁷³ *Bullettino*, in «Rivista», V, 1875, p. 10), mentre scelse di impiccarsi con una cravatta M.A. il 20 novembre 1878 (*Bullettino*, in «Rivista», VIII, 1878, p. 210).

⁷⁴ *Bullettino*, in «Rivista», V, 1875, pp. 10, 12, 64.

⁷⁵ *Bullettino*, in «Rivista», VI, 1876, pp. 39-40.

⁷⁶ *Bullettino*, in «Rivista», II, 1872, p. 149.

⁷⁷ Si dichiarano ignoti i motivi di tre suicidi consumati in carceri diversi il 10 luglio 1877 (*Bullettino*, in «Rivista», VII, 1877, p. 86) e di due altri, uno tentato e uno consumato (ivi p. 58), come pure quello di un minorene ricoverato in una colonia agricola che si gettò dal quinto piano dello stabilimento, riportando frattura alle gambe e altre ferite che ne causarono la morte (ivi, p. 139). Lo stesso per altri casi riportati da *Bullettino*, in «Rivista», VIII, 1878, pp. 158, 207-208; da *Bullettino*, in «Rivista», IX, 1879, pp. 58, 134, 136, 167; da *Bullettino*, in «Rivista», X, 1880, pp. 18, 19, 144, 148, 171, 255).

⁷⁸ Si veda ad esempio *Bullettino*, in «Rivista», IV, 1874, p. 108. È frequente che a questa situazione si accompagni anche la sensazione di essere invisibili e odiati dai compagni: un'emarginazione che rende ancora più difficile da sopportare i giorni da trascorrere in cella (*ibidem*). Nel caso di un detenuto che, strappato dalle mani del barbiere il rasoio, si recise la gola, le parole pronunciate dopo il suo salvataggio sono emblematiche di questa situazione: «Voglio uscire dalle miserie di questa vita» (*Bullettino*, in «Rivista», V, 1875, p. 137).

consente di avere a disposizione. Ci si impicca all'inferriata della cella con delle lenzuola o con degli asciugami⁷⁹, oppure con una corda⁸⁰, con una cinghia⁸¹, con un laccio di cotone costruito artigianalmente⁸² o con un mezzo di fortuna, come una cravatta e un fazzoletto legati insieme per formare un nodo scorsoio⁸³ o con la semplice cravatta⁸⁴ o ancora con lo spago di cucitura del pagliericcio, anche se in questo caso la debolezza della cordicella convinse della messa in atto di una simulazione⁸⁵.

Oppure si recidono le vene ora con un chiodo arrugginito, di cui ci si è impossessati sottraendolo dagli strumenti di lavoro utilizzati da muratori intenti all'ampliamento della struttura⁸⁶ o con un pezzo di vetro⁸⁷.

Non sempre l'atto di autolesionismo è dettato dalla volontà di togliersi

⁷⁹ *Bullettino*, in «Rivista», II, 1872, pp. 19, 43.

⁸⁰ *Ivi*, pp. 70, 119. L'ultimo riferimento riguarda un detenuto nel carcere giudiziario di Girgenti, di 30 anni, zolfataro, coniugato, nullatenente, imputato di contravvenzione all'ammonizione, salvato dall'intervento estremo dei guardiani (*Statistica delle carceri per l'anno 1872*, Roma, 1874, tavola IV, sezione 2^a, p. 180).

⁸¹ *Bullettino*, in «Rivista», II, 1872, p. 149. Poco si comprende della sorte del malcapitato. Minacciato di morte dai suoi compagni, per aver ferito in un altro stabilimento due codetenuiti, aveva dato corso a una rissa e per questo era stato trasferito in cella di rigore. Le brevi note si concludono così: «si appiccò all'inferriata situata nel finestrino della porta d'ingresso» e visto che solitamente i salvataggi vengono segnalati, la mancanza della precisazione fa propendere per la tesi che il suicidio sia stato consumato.

⁸² *Bullettino*, in «Rivista», II, 1872, p. 120. Si tratta del mantovano A.P., di 30 anni, condannato per rapina ai lavori forzati a vita nel bagno di Genova, coniugato senza prole, di professione contadino, recidivo per lo stesso tipo di reato, addetto a lavorare la stoppa durante la reclusione. Dopo una vita costellata da reati e condanne, mostrava una buona condotta sia sul lavoro che nella quotidianità (*Statistica delle carceri per l'anno 1872*, Roma 1874, tavola VI B, p. 284).

⁸³ *Bullettino*, in «Rivista», II, 1872, p. 120. Si tratta di un detenuto della casa di penitenza di Volterra, di 34 anni, contadino, condannato a vita per omicidio premeditato, che aveva sempre tenuto una buona condotta dentro il carcere (*Statistica delle carceri per l'anno 1872*, Roma, 1874, tavola VI B, p. 285). Il racconto assume toni drammatici. Si descrive in modo particolareggiato l'azione del detenuto che, ricoverato in infermeria, dopo aver fissato l'estremità del laccio a una poltrona collocata accanto al letto «infilò il capo nel laccio facendoselo scendere al collo, indi si gettò trasversalmente col capo in giù nello spazio rimasto vuoto fra il letto e la poltrona [...]. Non si conosce il movente dell'atto disperato poiché quel detenuto era docile né mai aveva dato sospetto di disturbi mentali. L'ufficiale sanitario ritiene sia stato preso da subitanea allucinazione mentale» (*Bullettino*, in «Rivista», II, 1872, p. 120).

⁸⁴ *Bullettino*, in «Rivista», II, 1872, p. 149.

⁸⁵ *Ibidem*. In un altro caso per darsi la morte era invece bastata una matassa di filo sottratto da uno che svolgeva lavoro di tessitura (*Bullettino*, in «Rivista», III, 1873, p. 83) oppure ottenuto disfaccendo le proprie calze (*ivi* p. 171).

⁸⁶ *Ivi*, p. 18 (l'episodio risale al 20 novembre 1871 e si dichiara che dopo sei giorni l'uomo era perfettamente guarito).

⁸⁷ *Ivi*, p. 43. Di questo detenuto sappiamo che era originario di Macerata, trentaquattrenne, celibe, di professione barbiere e nullatenente, imputato di assassinio (*Statistica delle carceri per l'anno 1872*, Roma, 1874, tavola IV, sezione 2^a, p. 179). Nei decenni successivi ogni mezzo sarà utile: un ago infilato nelle vene del braccio «che indi strappava [sott. il detenuto] con un filo di refe» o una penna di acciaio con cui ci si cerca di lacerare le vene ora di un braccio ora di un piede (*Bullettino*, in «Rivista», VIII, 1878, pp. 30-31).

la vita; in alcuni casi è un modo per attirare l'attenzione, per far recedere la direzione da alcune misure adottate⁸⁸ oppure ottenere dei vantaggi, come un cambio di cella, di penitenziario o il trasferimento in una colonia agricola⁸⁹. In altri ci si pente in ultimo del gesto estremo e si sceglie la vita⁹⁰, ma non sempre in tempo⁹¹; altri ancora sono un gesto di vendetta estrema⁹².

A partire dal 1873 si trovano nuovi modi: oltre ai soliti fazzoletti, cinture, lenzuola, corde, funicelle, vetri, pezzi di latta per impiccarsi o per ferirsi, si appiccano incendi alla paglia del sacco per cercare di asfissiarci⁹³, o si arriva a percuotere il capo ripetutamente contro i quadri di ferro di cui si compone il letto⁹⁴ o contro le pareti della cella⁹⁵. Ci si infliggono ferite letali con la catena usata dai condannati ai lavori forzati⁹⁶, o si sceglie addirittura di bruciare vivo tra le fiamme appiccate al giaciglio⁹⁷ o di ingoiare pillole insieme a mollica di pane e fosforo staccato dai fiammiferi⁹⁸.

Ma soprattutto gli episodi si intensificano: si percepisce l'angoscia di chi compie il gesto, la volontà del personale di custodia di sventarlo, la solidarietà dei compagni che collaborano per impedire la morte: barlumi di umanità che penetrano in un buio gorgo di orrori. Se il bilancio delle vittime è contenuto a fronte di tanti tentativi lo si deve spesso all'attenzione e alla reattività del personale di custodia.

⁸⁸ *Bullettino*, in «Rivista», III, 1873, p. 126.

⁸⁹ *Bullettino*, in «Rivista», VII, 1877, p. 138.

⁹⁰ È il caso di un giovinetto che tentò di strangolarsi con un fazzoletto ma prese poi a battere i piedi contro la porta, cui si era impiccato, per attirare l'attenzione ed essere alla fine salvato. Il giovane dichiarò di essersi indotto a quell'atto per la disperazione di essere stato abbandonato dai propri parenti (cfr. nt. 104: *Bullettino*, in «Rivista», III, 1873, p. 149). Si veda anche *Bullettino*, in «Rivista», VII, 1877, p. 36, in cui l'uomo dopo essersi appeso all'inferriata con una cordicella prelevata dal laboratorio di tessitura dove prestava servizio, celandola in una scarpa, si pentì e da solo riuscì a sciogliere il nodo e a salvarsi.

⁹¹ Impiccatosi con un fazzoletto, un detenuto cercò *in extremis* di allentare la presa, scivolò, fu soccorso dal compagno di cella ma inutilmente (*Bullettino*, in «Rivista», VIII, 1878, p. 219).

⁹² Un detenuto, dopo aver ferito il direttore, reo di averlo punito per le continue violazioni del regolamento, si strappò la camicia di forza, impostagli a seguito del fatto, e si diede la morte dopo aver inciso sulla parete, con il puntale della fibbia della camicia, le seguenti parole «Muio contento perché mi sono vendicato» (*Bullettino*, in «Rivista», III, 1873, p. 207).

⁹³ *Bullettino*, in «Rivista», III, 1873, p. 126, p. 210; *Bullettino*, in «Rivista», VI, 1876, p. 39.

⁹⁴ *Bullettino*, in «Rivista», VII, 1877, p. 47.

⁹⁵ Mentre prendeva a testate il muro il detenuto contemporaneamente si apriva le vene del braccio «con la punta di una bulletta tolta dalle scarpe», ossia con il chiodo dalla larga capocchia usato a protezione delle suole (*Bullettino*, in «Rivista», VIII, 1878, p. 82). Cfr. anche per le stesse modalità *Bullettino*, in «Rivista», IX, 1879, p. 37.

⁹⁶ *Bullettino*, in «Rivista», VII, 1877, p. 159: il detenuto morì dopo sei ore per la violentissima commozione cerebrale.

⁹⁷ *Bullettino*, in «Rivista», VIII, 1878, p. 157.

⁹⁸ *Bullettino*, in «Rivista», X, 1880, p. 119.

3.2. *Guardie violente o disperate?*

Vi è un'altra forma di violenza: quella che contrappone le guardie ai detenuti.

Va precisato che nei primi due anni (1871-1872) i resoconti riportano la notizia di un ricorso frequente alle armi da parte dei guardiani come reazione ad atti provocatori. Dal 1873 i casi di uso delle armi da parte degli agenti di custodia si diradano. Sono solo sei e può essere utile in questo senso riportarli.

Nel 1876, per prevenire un ammutinamento, la direzione aveva deciso di separare dal resto dei carcerati gli undici soggetti più pericolosi. Costoro cominciarono a urlare e tolto un ferro dalla finestra minacciavano di scagliarsi contro le guardie che intimavano loro il silenzio. Una di loro, in preda al panico, anziché tentare di disarmare il giovane che brandiva il ferro, gli scaricò addosso un colpo di rivoltella, ferendolo gravemente. La guardia fu deferita all'autorità giudiziaria⁹⁹.

Sono cinque invece i casi verificatesi nel solo 1878: in uno, le minacce di morte rivolte agli agenti indusse due guardie, nell'intento di evitare disordini, a scaricare le carabine nella direzione delle finestre e «contro le loro intenzioni» colpirono un detenuto che morì a causa delle ferite riportate. Le guardie furono arrestate e mandate a processo¹⁰⁰.

Stesso destino fu riservato a una guardia che dopo aver intimato più volte il silenzio ad alcuni detenuti che dalla finestra della cella si intrattenevano con i passanti, viste inutili le minacce e le ammonizioni, frustrato dalla situazione «spianò la carabina, e la scaricò contro di essi». Il proiettile ferì quattro detenuti, uno dei quali morì il giorno successivo¹⁰¹. È sempre il tentativo di evitare comunicazioni proibite a provocare la reazione armata di una guardia con conseguente morte del detenuto¹⁰².

Di nuovo si spara, ma questa volta involontariamente: la guardia voleva incutere timore, ma dall'arma partì accidentalmente un colpo che ferì tre detenuti¹⁰³. Non mancano da ultimo gli equivoci: una guardia dopo aver intimato a dei detenuti di allontanarsi dalla finestra, pensando di essere disobbedito, sparò e una scheggia di vetro ferì gravemente uno di loro. In realtà l'ordine non era stato udito. Si riferì il fatto all'autorità giudiziaria perché procedesse nelle indagini¹⁰⁴.

Dal 1873, dunque, le guardie non fanno fuoco, non uccidono, non feri-

⁹⁹ *Bullettino*, in «Rivista», VI, 1876, p. 121.

¹⁰⁰ *Bullettino*, in «Rivista», VIII, 1878, p. 109.

¹⁰¹ Ivi, p. 157.

¹⁰² Ivi, p. 209.

¹⁰³ Ivi, p. 158.

¹⁰⁴ Ivi, p. 220.

scono, se non in casi isolati; redarguiscono e poi puniscono i trasgressori, applicando in ragione della gravità del fatto uno dei tanti ‘castighi’ previsti dai regolamenti, e, semmai, l’impeto d’ira o di difesa li induce a mordere la mano dell’assalitore¹⁰⁵ o a picchiare con le chiavi di servizio¹⁰⁶, o a usare il manico di una scopa¹⁰⁷.

Ma questo non significa che cessi il ricorso alle armi contro i detenuti. E’ solo che i protagonisti sono diversi: a intervenire muniti di carabine sono i soldati, i carabinieri o i bersaglieri. Furono infatti tre di loro, appartenenti al picchetto esterno, a ferire e uccidere due giovinetti il 30 luglio 1875¹⁰⁸, mentre il 16 marzo 1878 a far fuoco sui detenuti fu un drappello di soldati, costretti ad agire dal momento che i rivoltosi si erano impossessati delle baionette delle guardie¹⁰⁹.

La reazione armata delle guardie, quando avviene, sembra scatenata da un senso di frustrazione rispetto alle provocazioni di cui sono oggetto. Gioca come elemento non irrilevante la paura di essere sottoposti a punizione per non aver saputo affrontare e gestire la disobbedienza e l’indisciplina dei detenuti. L’exasperazione mista a panico è tale che basta una parola di troppo, un insulto¹¹⁰, gesti o canzoni oscene per provocare la reazione armata¹¹¹. È soprattutto la violazione della regola del silenzio l’infrazione più comune¹¹² e quella che con una certa frequenza provoca lo scontro con i carcerieri¹¹³. Il

¹⁰⁵ *Bullettino*, in «Rivista», IV, 1874, p. 44.

¹⁰⁶ Non appare chiara la dinamica della vicenda su cui guardia e detenuto forniscono rappresentazioni diverse. Mentre quest’ultimo, affetto da pazzia, dichiarava di essere stato picchiato solo per aver chiesto che gli fosse pulita la cella, il guardiano sosteneva di essersi dovuto difendere dopo che gli era stata lanciata contro la brocca dell’acqua, effettivamente riscontrata in frantumi all’interno della cella. La guardia tuttavia fu ristretta in sala di disciplina e il fatto denunciato all’autorità giudiziaria (*Bullettino*, in «Rivista», VII, 1877, p. 35).

¹⁰⁷ L’esito fu una lacerazione al sopracciglio sinistro del detenuto, giudicata guaribile in tre giorni. La guardia fu punita e trasferita (*Bullettino*, in «Rivista», VIII, 1878, p. 31).

¹⁰⁸ *Bullettino*, in «Rivista», V, 1875, p. 156.

¹⁰⁹ *Bullettino*, in «Rivista», VIII, 1878, p. 82.

¹¹⁰ È il caso ad esempio di un sotto-guardiano di un bagno penale che accortosi dell’allontanamento di un condannato dalle cave dove svolgeva il proprio lavoro per dirigersi verso un giardino aveva rimproverato il guardiano, suo sottoposto, per la poca attenzione prestata. Nel frattempo però l’uomo aveva ripreso la postazione, chiedendo scusa. Tuttavia il guardiano, piccato per il rimprovero ricevuto, inveiva contro il detenuto e mentre costui gli volgeva spalle, accettato dalla collera, abbassò la carabina e con la baionetta produsse una non lieve ferita. Per questo fu sottoposto a processo (*Bullettino*, in «Rivista», II 1872, p. 18. Si vedano anche pp. 147-148).

¹¹¹ Ivi, p. 43.

¹¹² È quanto si riscontra anche dalla *Statistica delle carceri*. Ad esempio nel 1873 furono 33.549 le infrazioni del silenzio verificatesi nelle case di pena degli uomini, a cui ne vanno aggiunte 70 avvenute nei bagni penali, seguite dagli «alterchi fra compagni», pari a 3.412 e dalla mancanza di rispetto ai superiori che ammontano complessivamente a 2.826 (*Statistica delle carceri per l’anno 1873*, Roma, 1875, pp. CXLV-CXLVI). Ed è un dato che si riscontra con variabili nel numero di infrazioni ma non come percentuali anche negli altri anni della rivista.

¹¹³ È il 21 novembre 1871 quando un guardiano intima il silenzio a un detenuto che, avendo sentito la voce della moglie provenire dalla strada su cui si affacciava la sua cella, si era messo a

bisogno di rompere il silenzio che scandiva implacabilmente le ore della detenzione (perfino durante la partecipazione alla Messa le preghiere dovevano essere recitate mentalmente) è un'esigenza insopprimibile, per spezzare un isolamento che provocava una regressione lessicale e mentale in un lento ma inesorabile processo di infantilizzazione¹¹⁴.

Le reazioni dei custodi sono talvolta scomposte rispetto al fatto che le determina; in alcuni casi i colpi sparati vanno a segno¹¹⁵, in altri non provocano danni¹¹⁶ e in altri ancora invece danneggiano mobili, muri, finestre¹¹⁷, a dimostrazione da un lato di una certa imperizia nel maneggiare le armi, dall'altra della mancanza di volontà di ledere o uccidere.

Si cerca inoltre di sedare le rivolte o le proteste con la persuasione prima, con l'intervento della forza poi e infine con le punizioni degli insorti, a cui vengono applicate le misure esaminate nel paragrafo precedente: per lo più si ricorre alla cella di rigore o alla sua forma estrema con isolamento nei casi più gravi. Di solito a scatenare le ribellioni sono questioni all'apparenza di poco conto, ma che per i detenuti rappresentano l'occasione per far sentire la propria voce e per provare a rivendicare dei diritti. Può essere ad esempio un cambio di forniture di derrate alimentari che determina un peggioramento della qualità del cibo¹¹⁸: in particolare sono la minestra¹¹⁹ ma soprattutto il

chiacchierare con lei. Indispettito dal rimprovero ricevuto, l'uomo aveva reagito con parole ingiuriose e offensive contro il secondino che a sua volta, persa la pazienza, aveva scaricato il fucile senza però provocare alcun danno. Questo non aveva però impedito la sua denuncia all'autorità giudiziaria (*Bullettino*, in «Rivista», II, 1872, p. 19). In un altro caso, risalente al 13 aprile 1872, due carcerati «si permisero di parlare coi detenuti che passeggiavano nel cortile». Fu loro intimato di tacere, ma agli insulti profferiti dai due uomini oggetto di rimprovero la guardia reagì sparando, ma anziché colpire il responsabile, ferì alla gamba, in modo non grave, una persona diversa (ivi, p. 118).

¹¹⁴ Sul punto si rinvia a M. Venturoli, *Modelli di individualizzazione della pena. L'esperienza italiana e francese nella cornice europea*, Torino, Giappichelli, 2020, pp. 49-55; A. Giasanti (a cura di), *Carcere: luci e ombre*, Milano. Anima Edizioni, 2023, p. 51.

¹¹⁵ Ancora una volta sono le ingiurie rivolte a un carceriere a provocare una reazione eccessiva: il guardiano spara e la pallottola attraversa il collo del detenuto. Gli organi vitali non sono intaccati; la ferita è giudicata grave ma non tale da mettere in pericolo la vita (*Bullettino*, in «Rivista», II, 1872, pp. 42-43). E lo stesso accade a una guardia che si vede derisa dopo aver intimato a dei detenuti di allontanarsi dalla finestra e averli minacciati sparando. Schernita e canzonata, offesa nella dignità, la guardia spara colpendo al capo uno dei provocatori (ivi, p. 177).

¹¹⁶ Visto un incarcerato sdraiato su di una finestrella, intento a fare dei segnali a una detenuta, il guardiano gli intimò di allontanarsi, ottenendo in cambio una sequela di insulti cui la guardia rispose sparando con il fucile senza colpire nessuno (ivi, p. 120).

¹¹⁷ Il 20 dicembre 1871 è la persistente disobbedienza del detenuto ad armare la mano di una guardia (ivi, p. 19).

¹¹⁸ Sulla situazione del vitto oggi cfr. da ultimo G. Stramaccioni, *Il vitto in carcere è una galleria dell'orrore. Cibo di pessima qualità e scarsa quantità*, in *PQM*, anno III, n. 55, 15 febbraio 2025, p. 4.

¹¹⁹ I primi di gennaio del 1872 alcuni detenuti si rifiutarono di mangiare la minestra dopo il cambio di fornitore. I tre capi rivoltosi riuscirono a bloccare il guardiano che stava cercando aiuto e a strappargli le chiavi. Furono puniti con la cella di punizione (*Bullettino*, in «Rivista», II, 1872, p. 42). Il rifiuto di mangiare la minestra torna in un episodio del 27 marzo 1872, quando un gruppo

pane¹²⁰ l'oggetto di contestazioni, anche se a volte rappresentano un semplice pretesto per insorgere contro la Direzione¹²¹.

Se il più delle volte si cerca di convincere della bontà del vitto condividendo lo stesso cibo o assistendo personalmente alla preparazione del pasto¹²², in altre la soluzione è più drastica: lasciare a digiuno per giorni i reclusi fino alla loro resa¹²³. In altri è invece l'evidenza a dimostrare le ragioni dei prigionieri: accade quando la somministrazione di cibo avariato genera un malessere collettivo¹²⁴, o quando si accerta che la protesta è effettivamente motivata dall'infima qualità del vitto servito¹²⁵.

di detenuti di un carcere giudiziario non si limitò al rifiuto, ma con l'intento di provocare disordini gettarono minestra, contenitori e anche alcune imposte delle finestre in cortile, determinando l'intervento dei Carabinieri (ivi, p. 69). Lo stesso accadde nel 1874 quando il pretesto della cattiva qualità della minestra innescò una rivolta che sfociò in un incendio (*Bullettino*, in «Rivista», IV, 1874, p. 42).

¹²⁰ *Bullettino*, in «Rivista», II, 1872, p. 45; *Bullettino*, in «Rivista», VI, 1876, pp. 13, 54; *Bullettino*, in «Rivista», VII, 1877, pp. 47, 58, 160; *Bullettino*, in «Rivista», X, 1880, p. 20. Negli ultimi casi i periti accertarono che il pane era in realtà buonissimo. Cfr. anche *Bullettino*, in «Rivista», VIII, 1878, p. 82, quando i soldati furono costretti a sparare per aria per ristabilire la calma, e p. 179; *Bullettino*, in «Rivista», IX, 1879, pp. 108-109.

¹²¹ *Bullettino*, in «Rivista», III, 1873, pp. 82-83. I rivoltosi che si erano rifiutati di mangiare il pane per protestare contro le nuove regole disciplinari, volte a reprimere taluni abusi, furono puniti con la cella di rigore. In un altro caso il rifiuto della zuppa, di cui si lamenta una distribuzione in quantità inferiore rispetto a quanto previsto, è un pretesto per manifestare contro la distribuzione delle pulizie introdotte dal nuovo regolamento (*Bullettino*, in «Rivista», V, 1875, p. 11). Le lamentele sulla cattiva qualità del cibo furono usate strumentalmente per intimorire il nuovo direttore, nel giorno in cui quello in carica lasciava il servizio e il suo successore ne prendeva il posto (*Bullettino*, in «Rivista», VIII, 1878, p. 158). Cfr. anche *Bullettino*, in «Rivista», IX, 1879, p. 91.

¹²² *Bullettino*, in «Rivista», II, 1872, p. 69.

¹²³ Ivi, p. 164. Dopo aver rifiutato il pane per diversi giorni e averlo gettato dalle finestre, ai detenuti venne sospesa la distribuzione della zuppa e dopo due giorni «vinse la fame». Così, dopo il digiuno scelto, i detenuti dovettero anche subire il trattamento a pane e acqua per punizione, differito di qualche giorno dopo il rapporto del medico che attestò la debolezza dei soggetti che non avrebbero potuto tollerare altre privazioni.

¹²⁴ *Bullettino*, in «Rivista», II, 1872, p. 69.

¹²⁵ *Bullettino*, in «Rivista», III, 1873, p. 210. In *Bullettino*, in «Rivista», VII, 1877, p. 13 si narra che le lamentele per il pane distribuito da due giorni richiesero prima l'intervento conciliativo del prefetto e quello persuasivo delle forze armate, salvo poi la scelta della direzione di sospendere la distribuzione per l'effettiva pessima qualità. Per quanto riguarda *Bullettino*, in «Rivista», VII, 1877, p. 139 il fatto curioso è che il direttore aveva accertato che la qualità della pasta offerta con la minestra era inferiore di quella prescritta dal regolamento e aveva già sollevato reclami ufficiali rimasti privi di accoglimento. In un giorno in cui il direttore era impegnato altrove, il vice direttore, pur avendo accertato la pessima qualità della pasta, la fece ugualmente distribuire, sollevando un tumulto a cui egli cedette «quasi pregando» i detenuti di ripristinare l'ordine con la promessa di distribuire una seconda minestra. Le proteste continuarono fino al tentativo di sfondare i cancelli e solo il rientro del direttore riportò la calma. Tutti i rivoltosi furono sottoposti a provvedimenti disciplinari. Di nuovo si giunge a verificare l'imperfetta cottura della minestra, con conseguente castigo del cuoco e del capo-guardia, ma neppure l'intervento punitivo del direttore nei loro confronti servì a placare i tumulti che terminarono, *more solito*, con interventi disciplinari nei confronti dei 37 insubordinati (*Bullettino*, in «Rivista», VIII, 1878, p. 194). In un'altra situazione la scadente qualità dei generi alimentari fu accertata, ma ugualmente i rivoltosi furono ammoniti per la violenza dei modi, anche

Una particolare attenzione merita il 1880, dove il ricorso alla forza per sedare i tumulti collegati alla protesta per la pessima qualità del cibo non è più un'*extrema ratio*, ma il modo ordinario di repressione: la risposta non fa più leva sulla persuasione ma sulle armi.

È forse spiegabile il cambiamento con un avviso posto ad apertura del *Bullettino* di quell'anno in cui si precisa, quasi a monito e a giustificazione dei resoconti successivi, che il Ministero aveva dato risposta positiva alla richiesta se «in una Casa di pena si possa far uso della forza, e quindi delle armi, in caso di sommossa, o tumulti dei detenuti, in conformità degli articoli 28 e 29 della legge sulla Pubblica Sicurezza del 20 marzo 1865 n. 2241». Il Ministero aveva motivato la possibile estensione delle disposizioni richiamate «sulla considerazione che tali disposizioni riguardando qualsiasi riunione, ed assembramento che perturbi l'ordine pubblico, a maggior ragione sono applicabili alle riunioni od assembramenti di detenuti, i quali, invece di correggersi espiano le pene loro inflitte, osano ribellarsi agli ordini dell'Autorità e della Legge»¹²⁶.

Da quel momento, quando è il vitto la causa di ribellioni, per lo più giustificate, è un continuo schieramento di picchetti armati, che minacciano di far fuoco, o sparano in aria¹²⁷ o lo fanno senza motivo¹²⁸.

Inevitabile che nello scontro tra guardie e reclusi non fossero sempre i detenuti ad avere la peggio. Le guardie erano bersaglio non solo di insolenze e di offese, ma anche di aggressioni fisiche vere e proprie: potevano essere assalite durante le ispezioni, sorpresi da un attacco inaspettato, sferrato a tradimento¹²⁹. Quasi sempre ciò avveniva mentre stavano adempiendo ai loro

se fu aperta una procedura contro il rappresentante dell'impresa (*Bullettino*, in «Rivista», IX, 1879, p. 165). In un altro caso, il vitto era così pessimo da essere rifiutato perfino dall'autorità dirigente, ma quando si levò una protesta dei detenuti e si prese nota delle lamentele da parte del prefetto, del procuratore del re, del comandante dei carabinieri e si provvide perché la fornitura rispettasse le condizioni del capitolato d'appalto, i rivoltosi furono ugualmente puniti con la restrizione in cella a pane e acqua (*Bullettino*, in «Rivista», X, 1880, p. 72).

¹²⁶ *Bullettino*, in «Rivista», X, Roma, 1880, p. 70.

¹²⁷ «Inaccettabile» è il termine utilizzato per descrivere la qualità della minestra distribuita il 28 febbraio 1880, ma il comportamento dei detenuti fu così turbolento da richiedere l'intervento del picchetto armato con l'ordine di sparare in aria, come era accaduto in altro contesto il 22 febbraio (*Bullettino*, in «Rivista», X, 1880, pp. 75 e 74).

¹²⁸ Significativo l'episodio risalente all'8 febbraio 1880, giorno in cui la protesta si scatenò per la mancata distribuzione della minestra a causa della rottura dei tubi dell'acqua con conseguente impossibilità di irrogazione di acqua potabile. Il capo guardiano, incapace di riportare l'ordine, chiese al picchetto di soldati che lo accompagnava di fare fuoco sugli ammutinati. L'ordine venne eseguito ma per fortuna nessuno rimase ferito. Ciò non impedì la sospensione del capo guardiano dalle sue funzioni e la punizione del sotto capo e del guardiano per l'adozione di una misura estrema senza necessità alcuna (ivi, pp. 72-73).

¹²⁹ *Bullettino*, in «Rivista», II, 1872, p. 44. Interessante che in questo caso il compagno del guardiano, accorso alle sue urla e che avrebbe dovuto prestare aiuto, fu punito perché si era limitato a richiamare il detenuto ai suoi doveri senza nessun intervento. Per la sua condotta passiva era stato

uffici¹³⁰, come quando, ad esempio, provvedevano al trasferimento in cella di rigore di coloro che avevano ricevuto una punizione¹³¹. Ma anche nei momenti di assoluta tranquillità non potevano ritenersi al sicuro: lo dimostra la vicenda del guardiano seduto a un tavolino dell'infermeria e improvvisamente colpito al capo «con un litro di stagno» per vendetta¹³², con conseguenze giudicate gravi ma non pericolose¹³³.

Scorrendo le diverse annate, gli episodi di violenza contro le guardie proseguono con instancabile metodicità, giornalmente, tanto da rendere impossibile darne conto, effettuate con uguale violenza¹³⁴ e talvolta dalle conse-

punito con il massimo della cella di rigore, con l'avvertenza che la pena sarebbe stata più grave se non avesse vantato fino a quel momento uno stato di servizio impeccabile. Nel *Bullettino*, in «Rivista», II, 1872, p. 117 si narra la disavventura del capo guardiano del bagno penale in cui era rinchiuso il noto brigante Giona La Gala. La guardia, durante un'accurata ispezione della cella, fu colpita con una scodella di legno alla tempia. Il guardiano aveva parato il colpo con il braccio sinistro, mentre con il destro afferrava La Gala scaraventandolo a terra. La Gala era stato attivo nel Casertano nell'Italia post-unitaria, macchiandosi di gravi reati fin dalla giovanissima età. Condannato a morte nel 1864, in Cassazione vide trasformata la pena capitale in lavori forzati a vita (*Processi celebri contemporanei, Processo dei briganti borbonici Cipriano, e Giona La Gala, Domenico Papa e Giovanni D'Avanzo*, Reggio Emilia, Tipografia della Gazzetta, 1864). Si veda anche *Bullettino*, in «Rivista», II, 1872, pp. 120-121, dove si racconta che, vista la violenza dell'assalto e l'impiego di più custodi per placare il detenuto che inferiva sul corpo a terra del guardiano, l'autore dell'imboscata fu punito con i ferri e con pane e acqua.

¹³⁰ Anche la sola minaccia di dare corso a una punizione per disobbedienza poteva provocare una ritorsione. È quanto avviene in un bagno penale, dove un detenuto, che si rifiutava di recarsi al lavoro e per questo era stato rimproverato e minacciato di esservi condotto con la forza, sorprende alle spalle il guardiano e lo colpiva con un arnese da lavoro: un piccolo ferro a triangolo, provocando diverse ferite, due delle quali gravi (*Bullettino*, in «Rivista», II, 1872, p. 164).

¹³¹ In un caso un non meglio identificato B. aveva adattato un pezzo di latta acuminata al proprio cucchiaino di legno assicurandolo con una cordicella e con quest'arma fabbricata artigianalmente aveva ferito in più parti il sotto guardiano preposto al trasferimento, il quale era guarito in pochi giorni (ivi, pp. 69-70). In un altro caso il sotto capo guardiano recatosi in cella per applicare i ferri a un condannato, dando così esecuzione a quanto disposto dal Consiglio di disciplina, fu colpito in testa da un mattone che il detenuto aveva tolto da un ventilatore, dopo aver finto di assecondare la richiesta (ivi, p. 118).

¹³² Ivi, p. 119. La vendetta è anche quella che spinge il condannato M.G., detenuto in una casa di pena, a colpire con l'asta di legno destinata a sorreggere la fune «sulla quale si stende la biancheria» il guardiano, reo di avergli ritirato una scatola di tabacco (ivi, p. 120).

¹³³ La rivista dedica uno spazio particolare al ferimento di tre guardiani avvenuto tra il 10 e il 18 dicembre 1872, colpevoli di non «transigere nel loro dovere». Alcuni colpiti pietre raccolte dal cortile, altri con un ferro pungente che altro non era se non un ago da materasso, riportarono solo lievi ferite (ivi, p. 198).

¹³⁴ A volte anche la rappresentazione di quanto avviene è raccapricciante: guardie immerse nel proprio sangue dopo essere state colpite alla testa con delle pietre (*Bullettino*, in «Rivista», III, 1873, p.125) o il cui cervello è stato perforato con una spola (ivi, p. 150). Si parla di aggressioni mosse «da brutale malvagità» che solo per caso non producono danni superiori a quelli effettivamente realizzati (*Bullettino*, in «Rivista», VI, Roma, 1876, p. 12).

guenze estreme¹³⁵, come accade con l'uccisione del direttore del bagno di Favignana, Salvatore Antonucci¹³⁶.

Il personale di custodia appare come vittima sacrificale, simbolo di uno Stato e delle sue regole che opprimono, incarnazione di ciò che si disprezza, facile preda di vendetta, oggetto di rappresaglia, contro il quale sfogare la rabbia di un destino che appariva senza speranza. Assaliti con ogni strumento, feriti in ogni parte del corpo, vessati e odiati, sono costretti a subire ogni genere di contumelia e di umiliazione, lesi nel fisico come nella dignità, assolvendo un lavoro che, se strappava forse alcuni di loro dalla miseria materiale, li gettava in una miseria morale altrettanto difficile da sopportare.

3.3. *L'un contro l'altro armati: la violenza tra i detenuti*

I guardiani erano inoltre spesso chiamati a sedare le risse tra detenuti, anche rischiando provvedimenti disciplinari¹³⁷.

Le liti tra compagni di galera sono all'ordine del giorno: basta un gesto

¹³⁵ Ad esempio, il 9 gennaio 1873 una guardia fu uccisa da un giovane di 23 anni con un trincetto per dimostrare la propria superiorità ai compagni, che lo tacciavano di tradimento per non aver aderito alla protesta sotto forma di astensione dal lavoro di chi, come lui, era impegnato come calzolaio, e che per il loro atto di ribellione erano stati puniti. Il giovane avrebbe terminato di scontare la pena il 19 febbraio e le cronache riportano che fino a quel momento aveva tenuto una buona condotta. Il 13 gennaio dello stesso anno toccò a due guardiani essere presi di mira da un detenuto che si rifiutava di obbedire all'ordine impartitogli di ritornare in cella. Ad uno fu lanciata una brocca d'acqua, senza conseguenze, mentre l'altro, giunto in soccorso, fu colpito alla tempia da un piatto. E il 14 fu il turno di un altro secondino ferito a colpi di bastone e in pericolo di vita (*Bullettino*, in «Rivista», III, 1873, pp. 22-23). L'uccisione della guardia Cavazzini, avvenuta l'8 giugno 1876, viene raccontata con toni di lirica drammaticità: si tratta di giovinetti reclusi nella casa di custodia dell'Ambrogiana a Montelupo Fiorentino, i quali armati di trincetto si sollevarono in massa contro il suddetto guardiano, recidendogli l'arteria femorale. Egli riuscì però a chiamare il direttore e il capo guardia che placarono i rivoltosi «ed il morente poté vedere come non aveva vanamente sparso il suo sangue. Povero Cavazzini!» (*Bullettino*, in «Rivista», VI, 1876, p. 66).

¹³⁶ *Bullettino*, in «Rivista», VIII, 1878, p. 159. «Da qualche tempo in quel Penitenziario la disciplina era un poco scossa, rivelandosi specialmente in rifiuti di pane, or giusti, or capricciosi». L'indole mite del Direttore lo induceva a cercare la mediazione e a ricorrere più al perdono che alle punizioni, ma il *Bullettino* evidenzia nell'assolvimento del suo ufficio una missione paterna affrontata in modo blando e attribuisce a questo comportamento, quasi fosse una colpa, la ragione prima di una serie di accadimenti sfociati nel suo omicidio: l'aver evitato di effettuare con cura la perquisizione delle celle dei più facinosi aveva consentito di nascondere l'arma letale, l'accondiscendenza (o umanità?) mostrata lo aveva reso debole agli occhi dei carcerati e proprio l'eccessiva fiducia concessa consentì agli aggressori di avere la meglio su di lui. Si dispose che i condannati avrebbero lavorato alla costruzione di una statua in sua memoria (ivi, pp. 172-173).

¹³⁷ Un guardiano intervenuto per porre fine ad una zuffa fu morso alla mano da uno dei partecipanti. Determinato a far cessare quella rissa non trovò niente di meglio che colpire ripetutamente il suo aggressore al capo con dei pugni, provocandogli alcune ferite. Mentre il detenuto fu trasportato in ospedale, il guardiano fu punito con la sala di disciplina (*Bullettino*, in «Rivista», II, 1872, pp. 148-149).

o una parola per innescare una risposta violenta¹³⁸, oppure si approfitta di un incontro casuale per saldare conti in sospeso o vecchi rancori¹³⁹. In altre situazioni la rissa ha ragioni più profonde, come accade tra i camorristi che mirano a contendersi un primato e una supremazia nella 'gestione' carceraria¹⁴⁰. È proprio tra soggetti appartenenti alla criminalità organizzata, per lo più reclusi nelle prigioni meridionali, che si verificano i fatti più gravi: delazioni e ogni forma di collaborazione con il personale di custodia va punito¹⁴¹; si operano vendette o ci si scontra per livori passati¹⁴², avvalendosi eventualmente di armi fornite dall'esterno, forse anche grazie al coinvolgimento e alla collaborazione dei guardiani¹⁴³ si organizzano rivolte¹⁴⁴: insomma, per le ragioni più disparate sono i protagonisti dei principali disordini¹⁴⁵.

È proprio su di loro che interviene con una nota la *Rivista*, precisando che per quanto le Direzioni delle carceri cerchino di dividere i detenuti per categorie, gli affiliati alla camorra risultano essere i più refrattari ad ogni tipo di trattamento «sia dolce, sia severo, ed oltre ad angariare con tasse prepotenti, vendicandosi con violenze di ogni natura coi detenuti che si ricusano, o non possono impinguarla, o prestarle man forte, eccita a strage e a ruine d'ogni maniera. E la sua influenza è così grande, per la paura che incute, che le Direzioni ed il personale di custodia si affaticano continuamente in ricerche spesso sterili; in tentativi privi non raramente di effetti»¹⁴⁶.

In effetti li si trova a capo di rivolte che richiedono l'intervento dei militari¹⁴⁷, capaci di tessere relazioni anche con l'ambiente esterno, come dimostra il

¹³⁸ Si veda ad esempio la vicenda del detenuto M., il quale, ritenendo di essere stato offeso da un compagno, reagì con uno schiaffo, ma fu a sua volta accoltellato. Pugni e calci si abbattono sull'uomo armato di taglierino, ma a subire le conseguenze più gravi fu il guardiano di servizio, il quale, per non essere accorso in tempo a dividere i contendenti, fu condannato a venti giorni di carcere e alla perdita della metà dello stipendio (*Bullettino*, in «Rivista», II, 1872, p. 118).

¹³⁹ Ivi, p. 148.

¹⁴⁰ *Bullettino*, in «Rivista», VI, 1876, p. 65, dove si narra di due «capi della *mafia* che si disputavano la preminenza». Stessa circostanza si riscontra in *Bullettino*, in «Rivista», VII, 1877, p. 35, dove due affiliati si fronteggiano a colpi di spranga per la volontà di uno di loro di comandare anche sui camorristi dell'altro.

¹⁴¹ *Bullettino*, in «Rivista», IX, 1879, p. 133.

¹⁴² Avviene tra due noti camorristi (così definiti nel resoconto) che senza un precedente alterco si fronteggiarono muniti di un chiodo e di una lamina per due lire di un antico loro conto (*Bullettino*, in «Rivista», VII, 1877, p. 36).

¹⁴³ *Bullettino*, in «Rivista», III, 1873, p. 54.

¹⁴⁴ «Per esercitare liberamente la camorra», alcuni detenuti ne sobillarono altri, provocando caos e disordine subito fronteggiato (*Bullettino*, in «Rivista», VIII, 1878, pp. 108-109). Cfr. anche *Bullettino*, in «Rivista», IX, 1879, p. 107.

¹⁴⁵ Assume contorni grotteschi una vicenda risalente al 6 giugno 1878 quando quattro camorristi pretesero di onorare il passaggio in quel carcere di alcuni loro compagni offrendo loro da bere e da fumare. Di fronte al rifiuto del capo guardiano scassinarono la porta della cella e lanciarono contro di lui delle pietre (*Bullettino*, in «Rivista», VIII, 1878, p. 132).

¹⁴⁶ *Bullettino*, in «Rivista», II, 1872, p. 178.

¹⁴⁷ *Bullettino*, in «Rivista», III, 1873, pp. 54-55; *Bullettino*, in «Rivista», VI, 1876, p. 53.

caso del guardiano Giuseppe Festa, aggredito da tre camorristi appena giunti da Napoli per ordine di alcuni interni che si volevano vendicare di lui¹⁴⁸.

In altre situazioni la violenza è l'espedito cui ricorrono per convincere altri ad aderire alla camorra¹⁴⁹ o addirittura ci si organizza all'interno del carcere in associazione mafiosa¹⁵⁰.

Ma non sono solo i camorristi a sfidarsi. La violenza tra compagni di sventura, come si anticipava, è quotidiana. Si trasformano in armi tutti gli oggetti a disposizione con i quali si viene a contatto per i più disparati motivi. A solo titolo di esempio, ci si serve delle forbici o del tempiale¹⁵¹ della «testitoreria»¹⁵²; delle cesoie da giardiniera¹⁵³ dei componenti del telaio, come «la caviglia di ferro che serve per piegare l'ordito delle pezze»¹⁵⁴; dei recipienti in metallo utilizzati per il cibo¹⁵⁵; delle lime prelevate dal laboratorio di falegnameria¹⁵⁶; della selce del pavimento¹⁵⁷; dei cucchiari di legno¹⁵⁸ o del regolo o di

¹⁴⁸ Il Festa fu elogiato per il comportamento tenuto e ricompensato con 50 lire di gratificazione (*Bullettino*, in «Rivista», III, 1873, p. 208).

¹⁴⁹ Con una forbice sottratta dall'officina dei fabbri furono vibrati all'improvviso tre colpi, due alla faccia e uno all'avambraccio sinistro a causa di camorre «che l'A. voleva imporre al C.» (*Bullettino*, in «Rivista», IV, 1874, p. 80). Si ricorre alla violenza per costringere i compagni a seguire «un'usanza camorristica» che imponeva ai nuovi arrivati di elargire doni, come tabacchi e sigari (ivi, p. 163) o per punire chi «contro il volere della mafia» aveva accettato l'incarico di inserviente (*Bullettino*, in «Rivista», VI, 1876, p. 134). Un detenuto fu trovato con gravi contusioni al viso. La dichiarazione resa in un primo momento fu di essersi procurato quelle ecchimosi a seguito di una caduta, ma fu smentita da una ricostruzione successiva che dimostrò che l'uomo era stato picchiato per non aver voluto aderire alla camorra (*Bullettino*, in «Rivista», VII, 1877, p. 57). Significativo anche il modo in cui il termine viene utilizzato, come quando si afferma che quattro detenuti napoletani «pretendevano di esercitare una specie di camorra su tre dei loro compagni delle provincie di Sicilia», i quali si ribellarono e tutti armati di chiodi e altri pezzi di ferro appuntiti si affrontarono provocandosi reciprocamente delle ferite. Furono puniti con 15 giorni di cella a pane e acqua (*Bullettino*, in «Rivista», X, Roma, 1880, p. 145). L'espressione qui è intesa più che come associazione, come forma di prepotenza, di supremazia, di volontà di (s)padroneggiare su altri compagni di pena.

¹⁵⁰ *Bullettino*, in «Rivista», VII, 1877, p. 114. Vi si narra di sette detenuti di un bagno penale che «si costituirono in camorra con un capo», con l'intento poi di costringere altri ad aderirvi.

¹⁵¹ Il tempiale era usato nella tessitura per impedire il restringimento del tessuto durante la lavorazione.

¹⁵² *Bullettino*, in «Rivista», II, 1872, p. 120.

¹⁵³ Ivi, p. 119.

¹⁵⁴ Ivi, p. 148.

¹⁵⁵ Nella lotta tra due compagni avvenuto il 15 giugno 1872, l'assaltore si era servito di «un pezzo di cerchio della gamella ridotto a coltellino». Questo aveva convinto la direzione a sostituire i contenitori di latta con altri sprovvisti di coperchi e cerchi, ossia di parti rimovibili, per evitare di ricavare da strumenti di uso comune armi improprie (ivi, p. 148).

¹⁵⁶ Ivi, p. 177.

¹⁵⁷ Ivi, p. 196.

¹⁵⁸ Con questo semplice utensile un detenuto riuscì a provocare una forte contusione all'angolo interno della palpebra superiore sinistra del guardiano mentre apriva lo sportello della cella d'isolamento in cui era stato rinchiuso il detenuto in punizione (ivi, p. 197).

un' accetta¹⁵⁹. In alcune circostanze l'arma è occultata e inaspettata, quale un ferro acuminato nascosto nella scarpa estratto all'occasione¹⁶⁰.

Se l'intervento degli agenti impedisce in quasi tutti i casi che le conseguenze siano più gravi di ferite e contusioni, non sempre questo avviene¹⁶¹.

Dal 1873 questi scontri sono così frequenti che è impossibili tenerne il conto, e sembra di assistere a un'escalation di violenza per cui non passa giorno che il *Bullettino* non registri una zuffa, uno scontro, con ferite più o meno gravi, proprio come leoni in gabbia che non esitano, in mancanza d'altro, a staccare a morsi l'orecchio di un compagno¹⁶², o a provocarne la morte sferrando pugni fino all'esito letale¹⁶³.

4. Ieri come oggi

Abbiamo provato a raccontare quale inferno fosse la vita nelle nostre carceri nei primi decenni post-unitari. Ci si è avvalsi delle sole fonti dell'epoca per restituire per sommi capi il quadro del tempo, un quadro a tinte fosche, dove vittime e carnefici non hanno un'identità definita: i ruoli si confondono.

La violenza è quasi un'aria che si respira e che ammorba, che avvince nelle sue spire, soprattutto quando non c'è speranza di tornare a reimpossessarsi

¹⁵⁹ Ivi, p. 198. Negli anni seguenti si conferma che tutto ciò che è a disposizione può trasformarsi in *offendicula*, perfino un osso, avanzo delle pietanze servite (*Bullettino*, in «Rivista», VII, 1877, p. 46), mentre non c'è limite alla fantasia creativa che utilizza sia assi, chiodi, panche, bicchiere, contenitori e così via, sia modella ciò che è di uso quotidiano per trasformarlo in un'arma se non letale, sicuramente sufficiente a fare del male.

¹⁶⁰ *Bullettino*, in «Rivista», II, 1872, p. 164.

¹⁶¹ Il 26 gennaio 1873 la ferita provocata con una lima da un detenuto verso un altro per antiche ruggini non meglio chiarite ne determina la morte dopo 5 ore (*Bullettino*, in «Rivista», III, 1873, p. 53). Lo stesso accade il 23 luglio quando un detenuto spacca la testa a un compagno con una scure (ivi, p. 172). Viene ucciso un tale F.M. da un certo D.R. a colpi di coltello, senza che sia stato accertato come l'omicida fosse venuto in possesso di quell'arma (*Bullettino*, in «Rivista», IV, 1874, p. 13). La morte viene inflitta a un condannato in un bagno penale, sospettato di essere un delatore, con i vetri di una bottiglia e una lamina di ferro nascosta nella suola delle scarpe (*Bullettino*, in «Rivista», VI, 1876, p. 39). Basta un catino per provocare la morte di un detenuto (ivi, p. 53) e visto il mancato tempestivo intervento delle guardie, fu necessaria una precisazione del direttore per dichiarare che erano stati puniti con la cella di rigore gli assassini e che era stata la «costruzione difettosa del carcere» ad aver impedito l'arrivo istantaneo del personale di custodia (ivi, p. 67). È la vendetta per le dichiarazioni rese dal compagno di cella durante il processo in cui entrambi erano stati condannati per concorso nel medesimo reato a determinare l'uccisione a colpi di spranga di un prigioniero (ivi, p. 80). Il 26 giugno 1878 l'aggressione di cinque condannati ai bagni penali provocò la morte di un compagno, ucciso a colpi di mastello (*Bullettino*, in «Rivista», VIII, 1878, p. 157).

¹⁶² *Bullettino*, in «Rivista», III, 1873, p. 126; *Bullettino*, in «Rivista», VII, 1877, pp. 58, 113.

¹⁶³ *Bullettino*, in «Rivista», IV, 1874, p. 160. Una gruccia sottratta ad un detenuto cui era stata amputata una gamba diventa l'arma letale con la quale un certo C.A. si avventa contro un proprio compagno (*Bullettino*, in «Rivista», V, 1875, p. 12). Si trasforma in tragedia quello che era cominciato come un gioco tra due giovani, uno dei quali, afferrato uno zoccolo, colpì l'altro sul capo uccidendolo (*Bullettino*, in «Rivista», IX, 1879, p. 75, ma si veda anche p. 94).

della propria vita. Strutture fatiscenti, regole impositive che annullano ogni espressione di personalità sembrano cancellare ogni *pietas* e umanità. Non vi è solidarietà tra compagni, che si aggregano solo per protestare contro le regole e contro chi è demandato a farle rispettare. Per il resto, la brutale e insensata malvagità (è questa l'espressione più ricorrente nel *Bullettino*) che li ha condotti in carcere nel carcere continua a trovare espressione. La rieducazione attraverso il lavoro è solo mistificazione; nella realtà proprio sul lavoro avvengono gli scontri più violenti e proprio l'attività svolta è quella che offre la possibilità di impadronirsi di utensili da trasformare in armi pericolose. E spesso sono le condizioni di lavoro a generare altre tragedie¹⁶⁴.

E tra questa umanità dolente che sconta la colpa di reati commessi possiamo annoverare anche altri prigionieri, che forse non per scelta, ma per necessità condividono la stessa condizione di reclusione: le guardie. La violenza genera violenza, in un cortocircuito che non lascia spazio alla comprensione, dove il livello di scontro si innalza sempre più.

Del resto lo si era già compreso da tempo: «trattando il reo a guisa di una belva, non lo si educa, lo si inaspisce, si peggiora il di lui morale, si desta in esso l'odio contro gli uomini, contro la legge»¹⁶⁵.

Questa è la cronaca del passato.

Il vero problema è che quella vita continua ad essere un inferno¹⁶⁶.

L'ultimo *report* dell'associazione Ristretti orizzonti, relativo al 2024, racconta che dall'inizio dell'anno si sono tolte la vita 91 persone detenute, un numero superiore al primato del 2022 quando si erano registrati 84 casi. Il *report* di Antigone afferma che 23 sono quelli commessi da persone con età compresa tra i 19 e i 29 e almeno 40 le persone straniere. Tra queste, 21 avevano precedentemente messo in atto almeno un tentativo di suicidio. Molte le persone con disagio psichico. «Negli ultimi dieci anni i suicidi in carcere sono stati quasi 700 [...]. Nel 2024 siamo arrivati a 79 vittime, come dice il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, anzi a 89, come dice l'associazione Ristretti orizzonti. Saranno poche o tante? I numeri si accumula-

¹⁶⁴ Le contestazioni riguardano anche le condizioni in cui il lavoro è svolto, in particolare nei bagni penali (*Bullettino*, in «Rivista», II, 1872, p. 70) e forse non senza motivo visto che quel lavoro portava morte, come nel caso del «servo di pena B.», il quale, mentre trascinava con altri compagni un carretto «di casse di biscotto sopra un piano inclinato il peso trascinò il carretto ed il forzato cadde ricevendone l'urto». Due giorni dopo il poveretto moriva (ivi, p. 119). Oppure determinava gravi menomazioni fisiche, come l'amputazione di un avambraccio (ivi, p. 118) o delle falangi (ivi, p. 119), anche se il resoconto ci informa con un certo compiacimento che in entrambi i casi l'operazione era avvenuta con felice successo.

¹⁶⁵ G. Calucci, Memoria presentata al Congresso giuridico italiano, in «Rivista penale», I, 1874, pp. 122-123.

¹⁶⁶ Basterebbe consultare il numero di *Antigone*, anno XV, n. 2, 2020 dal titolo *La violenza penale. Conflitti, abusi e resistenze nello spazio penitenziario* per comprendere che il tema è ancora di stretta attualità.

no, ma non parlano da soli. Annoiano, anestetizzano. Sembriamo distratti. Niente sembra scuoterci»¹⁶⁷.

E il cd. decreto sicurezza dell'11 aprile 2025 n. 48 contiene alcune disposizioni concernenti l'universo carcerario che sembrano fermare l'orologio della storia e che riportano il carcere sulla scena da protagonista, ma per le ragioni sbagliate.

Mi riferisco in particolare all' art. 26 del decreto legge che introduce l'aggravante speciale ad efficacia comune per il delitto di istigazione a disobbedire alle leggi (art. 415 c.p.), qualora sia «commesso all'interno di un istituto penitenziario ovvero a mezzo di scritti o comunicazioni diretti a persone detenute» e alla nuova fattispecie incriminatrice di rivolta all'interno di un istituto penitenziario (art. 415 *bis* c.p.) che si consuma quando concorrono due elementi: la partecipazione ad una "rivolta" da parte di almeno tre persone riunite e il compimento di atti di violenza, minaccia o resistenza al compimento di atti d'ufficio o di servizio necessari per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza nell'istituto penitenziario. Ma ciò che colpisce è che la resistenza può essere anche passiva quando, tenuto conto del numero delle persone coinvolte e del contesto, viene impedito il compimento di quegli atti¹⁶⁸.

A chi da tempo denuncia il sovraffollamento carcerario, i numeri dei suicidi, la mancanza nei luoghi deputati alla detenzione delle più elementari condizioni capaci di garantire un'esistenza degna queste norme sembrano un paradosso: anziché intervenire sui mali endemici si introducono nuovi moda-

¹⁶⁷ A. Trocino, *Morire di pena, 12 storie di suicidio in carcere*, Bari-Roma, Laterza, pp. 3-4. In realtà, secondo la tabella *Morire in carcere* a cura della rivista *Ristretti orizzonti*, i suicidi in carcere nel 2024 sarebbero stati ben 91, come anticipato.

¹⁶⁸ L'articolo così recita: «Chiunque, all'interno di un istituto penitenziario, partecipa ad una rivolta mediante atti di violenza o minaccia o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza, commessi da tre o più persone riunite, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Ai fini del periodo precedente, costituiscono atti di resistenza anche le condotte di resistenza passiva che, avuto riguardo al numero delle persone coinvolte e al contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio, impediscono il compimento degli atti dell'ufficio o del servizio necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza. Coloro che promuovono, organizzano o dirigono la rivolta sono puniti con la reclusione da due a otto anni. Se il fatto è commesso con l'uso di armi, la pena è della reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal primo comma e da tre a dieci anni nei casi previsti dal secondo comma. Se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, una lesione personale grave o gravissima, la pena è della reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a dodici anni nei casi previsti dal secondo comma; se, quale conseguenza non voluta, ne deriva la morte, la pena è della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a diciotto anni nei casi previsti dal secondo comma. Nel caso di lesioni gravi o gravissime o morte di più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti». La resistenza passiva in carcere è quindi equiparata alla rivolta commessa con atti di violenza per cui se tre o più detenuti avviano una riforma di protesta passiva rifiutando ad esempio il vitto (come abbiamo visto accadere spesso nelle cronache del passato) possono essere puniti con la reclusione da uno a cinque anni. *Mutatis mutandis* nulla sembra mutare.

lità repressive, rinfocolando l'idea che alla violenza del carcere si debba e si possa rispondere solo con una violenza istituzionale, come se non vi fossero alternative, come se non fosse invece prioritario intervenire sulle situazioni che contraddistinguono la vita carceraria.

E questo vale per detenuti e agenti della polizia penitenziaria, che non godono di un miglior stato di salute. Un articolo de *L'espresso* del 7 marzo 2025 afferma che «nel sistema carcere perdono tutti. Nello scorso anno [2024 *n.d.r.*] si sono tolti la vita sette agenti. Suicidi, aggressioni e rivolte generano alti livelli di stress [...]. Turni estenuanti, formazione poco pertinente, paghe basse, scarso riconoscimento da parte dei superiori sono altri fattori di rischio»¹⁶⁹.

Sembrano solo numeri, invece sono persone, sono storie. Anzi, è una storia che assomiglia drammaticamente a quanto si è qui raccontato, perché su questo tema sembra che la nostra società e la politica non siano riuscite a compiere passi in avanti.

Per i detenuti la vita è lontana da «quello standard minimo di rispetto della dignità umana che dovrebbe costituire la prioritaria responsabilità di chi governa il Paese», interessato invece a reprimere e a risolvere con strumenti empirici (come la proposta di costruire nuovi carceri per fronteggiare il problema del sovraffollamento¹⁷⁰) i problemi che oggi come ieri attraversano la vita carceraria.

Ma a qualcuno interessa veramente?

¹⁶⁹ Sulla polizia penitenziaria e il ricorso alla violenza si segnalano gli studi di R. Cornelli, *La forza di polizia. Uno studio criminologico sulla violenza*, Torino, Giappichelli, 2020; Id., *Prima indagine sul personale lombardo della Polizia Penitenziaria* e relativo report, in *Sistema penale (web)*, 6 dicembre 2022, <<https://www.sistemapenale.it/it/scheda/cornelli-ricerca-polizia-penitenziaria-lombardia-polpen-xxi>>; Id., *Polizia penitenziaria. Il difficile equilibrio ordine-crisi di ruolo*, in *PQM*, anno III, n. 55, 15 febbraio 2025, pp. 1-2; A. Cavaliere, *Le violenze di polizia, l'ideologia securitaria e la forza dello stato costituzionale di diritto*, in www.rivistacriticadel diritto.it, 5 luglio 2021.

¹⁷⁰ Bisognerebbe innanzitutto risolvere i problemi delle carceri già esistenti, se è vero, come documentato dalla relazione di Antigone che delle 87 carceri visitate nell'anno 2024 il 35,6% è stata costruita prima del 1950. La maggior parte di queste, il 23% del totale, addirittura prima del 1900. Nel 10,3% degli istituti visitati non tutte le celle erano riscaldate. Nel 48,3% c'erano celle dove non era garantita l'acqua calda per tutto il giorno e in ogni periodo dell'anno. Nel 55,2% degli istituti visitati c'erano celle senza doccia. Nel 25,3% degli istituti visitati non c'erano spazi per lavorazioni. Non sono condizioni nelle quali è possibile affermare che la detenzione rispetti i diritti minimi delle persone custodite.